SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 95

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 24 aprile 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

97G0142

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 7 aprile 1997, n. 107.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo delle Barbados sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Bridgetown il 25 ottobre 1995.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo delle Barbados sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Bridgetown il 25 ottobre 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLE BARBADOS SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI.

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo delle Barbados (qui di seguito denominati Parti contraenti),

desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi ed, in particolare, per investimenti da parte di investitori di una Parte contraente nel territorio dell'altra Parte contraente e,

riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione in base agli Accordi internazionali, di tali investimenti, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperità delle due Parti contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Definizioni

Ai fini del presente accordo:

1. Per «investimento» si intende, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta, ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente accordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte contraente nel territorio dell'altra, in conformità con le leggi e con i regolamenti di quest'ultima. Un cambiamento della forma nella quale i beni sono investiti non influisce sul loro carattere di investimenti ed il termine «investimenti» include tutti gli investimenti effettuati prima o dopo la data d'entrata in vigore di tale accordo. In tale contesto di carattere generale, il termine «investimento» indica:

a) diritti di proprietà su beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto reale, compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi;

b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito nonché titoli pubblici in genere;

c) crediti finanziari, o qualsiasi altro diritto per impegni e prestazioni aventi valore economico, relativi ad investimenti nonché i redditi da investimento reinvestiti;

d) diritti d'autore, royalties, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, la ditta e l'avviamento;

e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonché ogni licenza e concessione rilasciata in conformità a vigenti disposizioni amministrative o ad altri regolamenti per l'esercizio di attività economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali.

2. Per «investitore», si intende una persona fisica o giuridica di una Parte contraente che abbia effettuato, effettui o stia effettuando investimenti nel territorio dell'altra Parte contraente.

3. Per «persona fisica», si intende, per ciascuna Parte contraente, una persona fisica che ne abbia per legge la cittadinanza.

4. Per «persona giuridica» si intende, con riferimento a ciascuna Parte contraente, qualsiasi entità avente sede nel territorio di una di esse e da quest'ultima riconosciuta a norma di legge, come istituti pubblici, società di persone o di capitali, fondazioni, associazioni e, questo, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilità sia limitata o meno.

Il potere e qualsiasi atto legale di persone giuridiche sono regolati dalle leggi o regolamenti della parte nel cui territorio gli investimenti sono stati effettuati.

5. Per «redditi», si intendono le somme ricavate o da ricavare da un investimento, ivi compresi in particolare profitti o quote di profitti, interessi, redditi da capitale, dividendi, royalties, compensi per assistenza, servizi tecnici, capitali reinvestiti, rendite da capitale ed ogni altro incremento di reddito da investimento.

6. Per «territorio» si intendono, in aggiunta alle superfici comprese entro i confini terrestri, il mare territoriale e la zona esclusiva sulla quale le Parti contraenti esercitano la sovranità o esercitano diritti di sovranità o giurisdizionali secondo il diritto internazionale.

Articolo 2.

Promozione e protezione degli investimenti

1. Ciascuna Parte contraente incoraggerà gli investitori dell'altra Parte contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio e ne darà autorizzazione in conformità alla propria legislazione.

2. Ciascuna Parte contraente assicurerà sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra. Ciascuna Parte contraente assicurerà che la gestione, il mantenimento, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte contraente, e dalle società e dalle imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori.

Articolo 3.

Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita

1. Ciascuna Parte contraente, nel proprio territorio, accorderà agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra, un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini o investitori di Stati terzi.

2. Il trattamento accordato alle attività direttamente connesse con gli investimenti di investitori di ciascuna Parte contraente, non sarà meno favorevole di quello accordato alle similari attività di investitori propri o di qualsiasi Paese terzo.

3. Ambedue le Parti regoleranno, in conformità con le loro leggi e regolamenti, i problemi relativi all'ingresso, residenza, lavoro e spostamenti nei loro rispettivi territori, cui devono far fronte i cittadini dell'altra parte ed i membri delle loro famiglie impegnati in attività connesse agli investimenti nello spirito di tale accordo.

4. Le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte contraente riconosce o riconoscerà in futuro a Paesi terzi per effetto di:

a) una sua appartenenza ad unioni doganali od economiche, associazioni di mercato comune, zone di libero scambio, accordi regionali o sub-regionali;

b) accordi economici multilaterali internazionali; o

c) accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.

Articolo 4.

Risarcimento per danni o perdite

1. Qualora gli investitori di una delle due Parti contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte, a causa di guerre o di altri conflitti armati, di rivoluzioni, di stati di emergenza nazionale, di rivolte, insurrezioni, sommosse o di altri similari avvenimenti, essi avranno un trattamento, per ciò che riguarda restituzione, indennizzo, compensazione o altra liquidazione, non meno favorevole di quello che l'altra Parte contraente riconosce ai propri cittadini o imprese, o a cittadini e imprese di Paesi terzi.

2. Senza alcun pregiudizio per quanto previsto dal paragrafo 1 di questo articolo, sarà accordata la restituzione o un adeguato risarcimento ai cittadini e alle società di una Parte contraente che in una qualsiasi

delle situazioni a cui si fa riferimento in quel paragrafo subiscano perdite o danni nel territorio dell'altra Parte contraente risultanti da:

a) requisizione di loro proprietà da parte delle forze o autorità del Paese in cui è stato effettuato l'investimento; o

b) distruzione della loro proprietà da parte delle forze o autorità del Paese ospite che non sia stata causata da azioni di combattimento o che non derivi da causa di forza maggiore.

3. I pagamenti del risarcimento devono essere liberamente trasferibili senza indebito ritardo.

Articolo 5.

Nazionalizzazione o esproprio

1. Gli investimenti di cui al presente accordo non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, a tempo determinato od indeterminato, i diritti di proprietà, di possesso, di controllo e di godimento ad essi inerenti, salvo quanto previsto per legge o per regolamento.

2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti contraenti non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti (a cui d'ora in avanti si farà riferimento con il termine di esproprio o nazionalizzazione) nel territorio dell'altra Parte se non per fini pubblici, per motivi di interesse nazionale, contro immediato, pieno ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformità alle disposizioni e procedure di legge.

3. Il risarcimento sarà equivalente al valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui le decisioni di nazionalizzazione o di esproprio siano state annunciate o rese pubbliche. Nel determinare il valore di mercato dovrà essere considerato qualsiasi fattore che possa avere influito sul valore prima che dette misure siano state rese pubbliche dalle autorità. Il valore di mercato sarà determinato in base a parametri reali di riferimento accettati a livello internazionale. Qualora sussistano difficoltà di accertamento del valore di mercato, il risarcimento verrà determinato sulla base di una equa valutazione del valore dell'investimento, prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti come quegli elementi che costituiscono i caratteri distintivi dell'investimento. Il risarcimento sarà determinato in valuta convertibile al tasso ufficiale di cambio vigente nel giorno in cui la decisione di nazionalizzare o espropriare è stata annunciata o resa pubblica ed includerà gli interessi al tasso LIBOR a partire dalla data della nazionalizzazione o dello esproprio fino alla data del pagamento. In caso di mancato accordo tra l'investitore e la Parte contraente nel cui territorio l'investimento è stato realizzato, il risarcimento dovrà essere calcolato secondo quanto disposto dall'articolo 9 del presente accordo relativo alla soluzione delle controversie. Una volta determinato il risarcimento, questo dovrà essere pagato prontamente e dovrà essere rilasciata l'autorizzazione al suo rimpatrio.

4. Le disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo si applicheranno anche ai profitti derivanti da un investimento nonché, in caso di liquidazione, ai proventi da essa derivanti.

5. Se, in seguito ad un esproprio, il bene in questione non è stato utilizzato, totalmente o parzialmente, per uno scopo pubblico, il proprietario o i suoi rappresentanti hanno il diritto di riacquistare il bene al prezzo di mercato, a condizione di reciprocità.

Articolo 6.

Rimpatrio dei capitali, dei profitti e dei redditi

1. Ognuna delle Parti contraenti garantirà agli investitori dell'altra, dopo l'assolvimento da parte degli investitori stessi di ogni obbligo fiscale, che essi possano trasferire all'estero in qualsiasi valuta convertibile e senza indebito ritardo, quanto segue:

a) capitale netto e quote aggiuntive di capitali utilizzati rispettivamente per dare inizio ad un investimento e per il mantenimento e l'incremento di investimenti;

b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed ogni altro profitto;

c) somme derivanti dalla totale o parziale vendita o liquidazione di un investimento per chiusura od altri motivi; qualora gli introiti costituiscano delle somme considerevoli ed in periodi di eccezionali difficoltà nella bilancia dei pagamenti, il trasferimento di un minimo del 33 1/3% all'anno è garantito su di un periodo di 3 anni al tasso commerciale di interesse corrispondente. Tale misura non è pregiudiziale per qualsiasi altro accordo raggiunto tra l'investitore e la Parte contraente coinvolta nel trasferimento di tali introiti;

d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi; purché sia stato ottenuto da parte delle autorità competenti, se necessario, il consenso relativo al piano di rimborso;

e) compensi ed indennità percepiti da cittadini dell'altra Parte contraente e derivanti da lavoro subordinato e da servizi prestati in relazione ad investimenti effettuati nel proprio territorio, nella misura e secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti.

2. Tenuto conto dell'articolo 3 del presente accordo, le Parti contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti effettuati dagli investitori di Stati terzi.

3. Una Parte contraente sarà autorizzata a derogare dalle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 di questo articolo qualora al capitale introdotto nel suo territorio non sia stato accordato, se richiesto, uno *status* approvato secondo i regolamenti sul controllo sugli scambi in vigore nel territorio di tale Parte contraente all'epoca della sua introduzione, eccetto se tale capitale sia stato introdotto precedentemente all'esistenza di tali regolamenti.

Articolo 7.

Surroga

Nel caso in cui una Parte contraente od una sua istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte contraente ed abbia effettuato pagamenti a detto investitore in base alla garanzia concessa, essa verrà, da quest'ultima Parte, riconosciuta surrogata di diritto nella stessa posizione creditizia dell'investitore assicurato. Per i pagamenti da effettuare alla Parte contraente o alla sua istituzione in virtù di tale surroga verranno rispettivamente applicati gli articoli 4, 5 e 6 del presente accordo.

Articolo 8.

Modalità dei trasferimenti

1. I trasferimenti di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 dovranno essere effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro sei mesi dopo che siano stati assolti tutti gli obblighi fiscali. I trasferimenti dovranno avvenire in valuta convertibile al tasso ufficiale di cambio vigente alla data in cui l'investitore presenta la domanda per il relativo trasferimento, fatto salvo quanto previsto dal punto 3 dell' articolo 5 in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio.

2. Le disposizioni contenute nel presente accordo non limiteranno comunque l'applicazione delle disposizioni interne volte ad impedire l'evasione e l'elusione fiscale. A tale scopo l'autorità competente di ciascuna Parte contraente si impegna a fornire ogni utile informazione su richiesta dell'altra.

Articolo 9.

Regolamento di controversie tra investitori e Parti contraenti

1. Ogni controversia insorta tra una Parte contraente ed un investitore dell'altra in relazione agli investimenti effettuati da quest'ultimo nel territorio dell'altra Parte contraente dovrà, per quanto, possibile essere amichevolmente risolta.

2. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro tre mesi dalla data della presentazione per iscritto della domanda di soluzione, l'investitore in questione può a sua scelta rivolgersi alle competenti istanze locali per la composizione di tali controversie ovvero sottoporre le stesse alla conciliazione o arbitrato secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 36 della convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sul «Regolamento delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati» (1ª convenzione).

3. Nulla di quanto sancito in questo articolo deve essere interpretato come impedimento per la Parte contraente e per l'investitore dell'altra Parte contraente a convenire di sottoporre in qualsiasi momento, di comune accordo, la controversia di cui ai paragrafi precedenti alla conciliazione o all'arbitrato rispettivamente secondo gli articoli 28 e 36 della convenzione.

4. Qualora la controversia riguardi una questione che non sia l'esproprio o la nazionalizzazione secondo l'articolo 5, la Parte contraente interessata consentirà alla sua immediata presentazione, se così preferisce l'investitore,

a) l'arbitrato o conciliazione secondo gli articoli 28 e 36 della convenzione ICSID; o

b) un tribunale arbitrale *ad hoc*, in conformità alle procedure stabilite dal regolamento arbitrale dalla Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) in conformità con la risoluzione UNGA 31/98 del 15 dicembre 1986; o

c) alla conciliazione in conformità con le procedure stabilite dalle norme UNCITRAL secondo quanto previsto dalla relativa risoluzione UNGA.

5. In relazione all'arbitrato, la Parte contraente che è parte della controversia non solleverà alcuna obiezione a qualsiasi livello di procedure o di applicazione di una decisione sul fatto che l'investitore, che è l'altra Parte contraente della controversia, abbia ricevuto, a seguito di un contratto d'assicurazione, una indennità relativa ad una parte o alla totalità delle perdite.

6. Una persona giuridica inserita o costituita secondo la legge in vigore nel territorio di una Parte contraente nella quale, prima che insorgesse una tale controversia, la maggioranza delle quote era di proprietà di cittadini dell'altra Parte contraente, deve essere trattata — secondo quanto previsto dall'articolo 25 (2b) della convenzione — come un cittadino dell'altra Parte contraente.

7.1. Le due Parti si asterranno dal trattare attraverso i canali diplomatici una controversia già sottoposta al Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative ad investimenti (il Centro) a meno che:

a) il Segretario generale del Centro, o una commissione di conciliazione o un tribunale arbitrale costituito da esso, decida che la controversia non ricada nella giurisdizione del Centro; o

b) l'altra Parte contraente non tenga fede e non rispetti la decisione presa dal tribunale arbitrale.

Ciò non preclude scambi diplomatici informali al solo scopo di facilitare una risoluzione delle controversie.

7.2. Inoltre, entrambe le Parti contraenti devono anche astenersi dal negoziare attraverso i canali diplomatici qualsiasi questione relativa ad ogni procedura di conciliazione od arbitraggio stabilita secondo i regolamenti UNCITRAL fino a quando tali procedure siano state concluse e la Parte contraente interessata non abbia ottemperato alla decisione della commissione di conciliazione o del tribunale arbitrale.

Articolo 10.

Regolamento delle controversie tra le Parti contraenti

1. Le controversie tra le Parti contraenti relative all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, risolte amichevolmente per via diplomatica.

2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere risolte nei tre mesi successivi alla data in cui una delle Parti contraenti ne abbia fatto richiesta scritta, esse verranno, su iniziativa di una di esse, sottoposte alla competenza di un tribunale arbitrale *ad hoc* in conformità con le disposizioni del presente articolo.

3. Il tribunale arbitrale verrà costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ogni Parte nominerà un membro del tribunale. Questi due membri sceglieranno poi, quale presidente, un cittadino di uno Stato terzo. Il presidente dovrà essere nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti.

4. Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le nomine dei due membri non siano ancora state effettuate, ognuna delle due Parti contraenti potrà richiedere la loro nomina al presidente della Corte internazionale di giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti contraenti o per qualsiasi altro motivo non gli fosse possibile effettuare le nomine, ne verrà fatta richiesta al vice presidente della Corte. Ove poi anche il vice presidente sia cittadino di una delle Parti contraenti o per qualsiasi altro motivo non fosse a lui pure possibile effettuare le nomine, procederà alla nomina il membro della Corte internazionale di giustizia più anziano che non sia cittadino di una delle Parti contraenti.

5. Il tribunale arbitrale deciderà a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti contraenti sosterrà le spese per il proprio arbitro e quelle per la propria partecipazione al procedimento arbitrale. Le spese per il presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti in misura uguale. Il tribunale può comunque, per sua decisione, stabilire che una più alta proporzione dei costi debba essere a carico di una delle due Parti contraenti e tale decisione sarà vincolante per entrambe le Parti contraenti.

Il tribunale arbitrale stabilirà le proprie procedure.

Articolo 11.

Relazioni fra Governi

Le disposizioni del presente accordo verranno applicate indipendentemente dal fatto che fra le Parti contraenti esistano relazioni diplomatiche o consolari.

Articolo 12.

Applicazione di altre disposizioni

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente accordo che da un altro accordo internazionale a cui abbiano aderito le due Parti contraenti, ovvero sia diversamente regolata da norme di diritto internazionale generale, verranno applicate alle Parti contraenti stesse ed ai loro investitori le disposizioni di volta in volta più favorevoli al loro caso.

2. Qualora una Parte contraente per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni o specifici contratti abbia adottato, per gli investitori dell'altra, una normativa più vantaggiosa di quella prevista dal presente accordo, verrà agli stessi riservato tale trattamento più favorevole.

Articolo 13.

Entrata in vigore

Il presente accordo entrerà in vigore alla data in cui le due Parti contraenti si saranno scambiate notifica dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.

Articolo 14.

Durata e scadenza
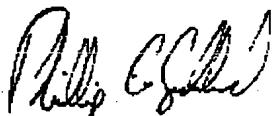
1. Il presente accordo rimarrà in vigore per dieci anni a partire dalla data di espletamento delle procedure di notifica di cui all'articolo 13 e rimarrà in vigore fino allo scadere dei dodici mesi dalla data in cui una delle Parti contraenti abbia notificato, per iscritto, all'altra di volerlo terminare.

2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza di cui al precedente comma, le disposizioni degli articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per un periodo di vent'anni dopo la data del termine e senza pregiudizio per l'applicazione in seguito dei principi generali del diritto internazionale.
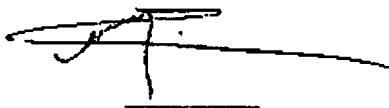
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo.

FATTO in due esemplari a Bridgetown il 25 ottobre 1995, in lingua italiana ed in lingua inglese, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo delle Barbados

Per il Governo della Repubblica italiana

PROTOCOLLO

Nel firmare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo delle Barbados sulla Promozione e la Protezione degli Investimenti, le Parti contraenti hanno concordato le seguenti clausole che si considereranno parte integrante dell'accordo stesso.

1. *Con riferimento all'articolo 3:*

A tutte le attività connesse con l'approvvigionamento, la vendita ed il trasporto di materie prime e trasformate, di fonti energetiche, combustibili e mezzi di produzione, come pure ad ogni altro tipo di operazioni a ciò collegate ed in qualche modo legate ad attività imprenditoriali, ai sensi del presente accordo dovrà essere accordato, sul territorio di ciascuna Parte contraente, un trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto ad analoghe attività ed iniziative intraprese da cittadini residenti o investitori di un Paese terzo.

2. *Con riferimento all'articolo 9:*

Ai sensi dell'art. 9 (2) (*b*), l'arbitrato sarà esercitato conformemente agli standard arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), come previsto dalla Risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU 31/98 del 15 dicembre 1976, nonché nel rispetto delle seguenti disposizioni:
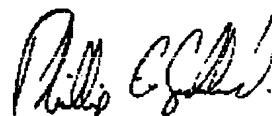
a) Il tribunale arbitrale sarà composto da tre arbitri; nel caso in cui questi ultimi non fossero cittadini delle Parti contraenti, essi dovranno essere cittadini di Stati che abbiano relazioni diplomatiche con entrambe le Parti contraenti.

Per la nomina degli arbitri da effettuare secondo le disposizioni UNCITRAL, il Presidente dell'Istituto per l'arbitrato della Camera di Commercio di Stoccolma sarà l'Autorità competente per la nomina. L'arbitrato avrà luogo a Stoccolma salvo quanto altrimenti disposto dalle Parti contraenti coinvolte.

b) Il riconoscimento e l'esecuzione della delibera arbitrale sul territorio delle Parti contraenti saranno regolati ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali, in conformità alle relative Convenzioni Internazionali da queste sottoscritte.

FATTO in due esemplari a Bridgetown il 25 ottobre 1995, in lingua italiana ed in lingua inglese, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo delle Barbados

Per il Governo della Repubblica italiana

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2270):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 20 settembre 1996.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 16 ottobre 1996, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, X.

Esaminato dalla III commissione il 18 dicembre 1996.

Esaminato in aula il 13 gennaio 1997 e approvato il 15 gennaio 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 1956):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 gennaio 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 18 e 25 marzo 1997.

Relazione scritta annunciata il 2 aprile 1997 (atto n. 1965/*A* - relatore sen. PIANETTA).

Esaminato in aula ed approvato il 2 aprile 1997.

97G0132

DECRETO-LEGGE 24 aprile 1997, n. 108.

Partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerati la situazione di crisi socio-economica che ha investito l'Albania ed i rischi per la stabilità derivanti dal progressivo deterioramento della crisi stessa;

Vista la richiesta delle autorità albanesi di un intervento civile e militare internazionale, allo scopo di consentire il regolare afflusso e la distribuzione degli aiuti umanitari e di favorire il processo di ricostruzione del Paese;

Vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite n. 1101 in data 28 marzo 1997, che autorizza la formazione di una Forza multinazionale di protezione in Albania, nonché le decisioni del Consiglio permanente dell'OSCE in data 27 marzo 1997 e dell'Unione europea in data 24 marzo 1997;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di consentire la partecipazione italiana alla predetta Forza multinazionale di protezione in Albania;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della difesa, della sanità, per la funzione pubblica e gli affari regionali, per la solidarietà sociale, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Partecipazione italiana alla Forza multinazionale di protezione in Albania

1. Allo scopo di fornire il contributo italiano al ripristino della pacifica convivenza in Albania e, in particolare, di garantire il regolare afflusso degli aiuti umanitari nonché le necessarie condizioni di sicurezza per le missioni delle organizzazioni internazionali, è autorizzata, per la durata di tre mesi con effetto dal 10 aprile 1997 la partecipazione di un contigente militare italiano alla Forza multinazionale di protezione, in attuazione della risoluzione n. 1101 in data 28 marzo 1997 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite e su richiesta delle autorità albanesi.

2. Gli enti convenzionati ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni, possono essere autorizzati dal Ministero della difesa ad inviare in Albania, limitatamente alle zone di massima sicurezza individuate dal Comando della Forza multinazionale di protezione di cui al comma 1, obiettori di coscenza che ne facciano richiesta, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, né interferenze con la missione svolta dal contingente multinazionale e sotto la totale responsabilità degli enti presso cui detti obiettori prestano servizio.

Art. 2.

Regime giuridico, economico e assicurativo del personale militare

1. Al personale del contingente militare italiano di cui all'articolo 1, impegnato in operazioni all'interno del territorio o delle acque territoriali albanesi, è attribuito, in aggiunta allo stipendio o alla paga, nonché agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il trattamento di missione all'estero, nella misura intera, previsto dalle norme vigenti con riferimento all'Albania, a decorrere dalla data di ingresso nelle predette zone e fino alla data di uscita dalle medesime.

2. Al personale militare, non inquadrato nel contingente di cui al comma 1, impiegato a qualsiasi titolo all'estero per l'espletamento di attività comunque connesse con la missione in Albania di cui al comma 1 dell'articolo 1, è attribuito il trattamento di missione previsto dalle norme vigenti per i servizi isolati all'estero.

3. Contro i rischi comunque connessi all'impiego nel territorio o nelle acque territoriali albanesi, al personale di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuta la copertura assicurativa prevista dalla legge 18 maggio 1982, n. 301; il massimale assicurativo minimo è ragguagliato al trattamento economico del grado di sergente maggiore o gradi corrispondenti.

4. In caso di decesso del personale militare di cui al presente articolo per causa di servizio, connessa all'espletamento della missione in Albania, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Le provvidenze di cui al presente comma si cumulano, nei limiti stabiliti

dalle disposizioni che le concernono, con la copertura assicurativa di cui al comma 3, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni.

5. Al personale militare di cui al presente articolo si applica il codice penale militare di pace. Al medesimo personale, ai fini del rilascio del passaporto di servizio, non si applicano le norme di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera *b),* della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

6. Il personale militare in servizio presso le sale e le cellule operative delle Forze armate operanti nel territorio nazionale ed il personale dell'unità di crisi del Ministero degli affari esteri, impegnato per le esigenze previste dal presente decreto, sono autorizzati, per il periodo di detto impegno, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario anche in deroga ai limiti stabiliti dalla vigente normativa, per una spesa complessiva non superiore a lire 4.000 milioni.

Art. 3.

Cessioni di beni e servizi

1. Per le finalità umanitarie di cui al presente decreto ed in particolare per l'attivazione del processo di ricostruzione dell'Albania, e nei limiti temporali di cui al comma 1 dell'articolo 1, è autorizzata la cessione a titolo gratuito alle Autorità albanesi, sulla base delle richieste formulate dalle stesse, di mezzi, materiali di consumo e di supporto logistico, nonché di servizi.

2. Salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali, è altresì autorizzata, entro il limite di spesa di lire 1.000 milioni, l'effettuazione di interventi di manutenzione, compresa quella straordinaria, anche mediante l'utilizzazione di strutture del Ministero della difesa, sulle unità navali di proprietà dello Stato albanese che si trovino, a qualsiasi titolo, nella disponibilità delle autorità italiane. Gli interventi sono finalizzati al ripristino di adeguate condizioni di operatività delle unità medesime in funzione della loro eventuale restituzione o del loro impiego per le finalità di cui al presente decreto.

Art. 4.

Acquisti e lavori in economia

1. Per le finalità del presente decreto e nei limiti temporali di cui al comma 1 dell'articolo 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, ad effettuare, anche in economia, lavori e acquisti di beni e servizi di cui ai numeri 6), 10), 12), 18) e 19) del primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, nei limiti di assegnazione dei pertinenti capitoli di bilancio.

Art. 5.

Interventi umanitari e nel settore dell'istruzione

1. Per provvedere alla raccolta e all'invio di aiuti e alla realizzazione di progetti umanitari in Albania, nonché per prestare l'assistenza agli stranieri di cittadinanza albanese nel rientro in Albania, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina l'attività delle organizzazioni non governative, delle organizzazioni e associazioni di volontariato e di ogni altra istituzione e organizzazione con finalità umanitarie, che già operino in Albania da almeno due anni, nonché degli enti locali.

2. Per il finanziamento di iniziative e di interventi straordinari ed aggiuntivi a carattere umanitario, aventi le finalità indicate al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1997. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per la solidarietà sociale ripartisce detta disponibilità tra gli enti, le associazioni e le organizzazioni di cui al comma 1.

3. Il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero degli affari esteri, può autorizzare gli enti sanitari, pubblici e privati, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, a collocare in aspettativa senza assegni, per periodi predeterminati, proprio personale per lo svolgimento in Albania di compiti di assistenza sanitaria, ferma restando la posizione previdenziale in godimento a carico dell'amministrazione di appartenenza.

4. Per il finanziamento di interventi di emergenza nel settore scolastico e universitario, anche finalizzati a consentire il proseguimento degli studi a stranieri di cittadinanza albanese durante il loro soggiorno in Italia, è autorizzata la spese di lire 3.000 milioni per l'anno 1997. La disponibilità è ripartita con decreto del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 6.

Modificazioni al decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60

1. Le spese relative agli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, sono poste a carico del capitolo 4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

2. All'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Per finanziare gli interventi previsti dal presente decreto, ivi compresi le attività amministrative, tecniche e logistiche, il trattamento di missione e le prestazioni di lavoro straordinario nelle attività di cui all'articolo 1, anche in deroga ai limiti stabiliti dalla vigente normativa, del personale delle Forze di polizia, del personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del restante personale dipendente dal Ministero dell'interno, nonché del personale del Ministero della sanità e degli altri Ministeri interessati, del Dipartimento della protezione civile e del personale militare delle Forze armate, è autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 21.500 milioni per l'anno 1997.»;

b) il secondo e il terzo periodo del comma 2 sono sostituiti dai seguenti: «Tali somme sono, allo scopo, conservate nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, da iscrivere negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, possono essere disposte, in corso di esercizio e sulla base delle effettive esigenze connesse all'attuazione del presente decreto, variazioni compensative tra i relativi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.».

Art. 7.

Copertura finanziaria

1. Al maggior onere di lire 65 miliardi, quale concorso nella complessiva spesa di cui agli articoli 1, 2 e 3, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, ampliando le finalità previste dal medesimo articolo.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, pari complessivamente a lire 13 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 10 miliardi, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 3 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche compensative.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione il legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro della difesa*

BINDI, *Ministro della sanità*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

TURCO, *Ministro per la solidarietà sociale*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

97G0146

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 1997.

Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale dell'Avvocatura dello Stato.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in particolare l'art. 3, commi 5 e 7;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, e, in particolare l'art. 1, comma 9;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990. n. 44:

Vista la legge 15 ottobre 1986, n. 664;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 333, emanato in applicazione dell'art. 73 del decreto legislativo n. 29/1993;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1996, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la funzione pubblica ad esercitare le funzioni attribuite in materia di pubblico impiego al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la tabella *A* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 settembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1990, registro n. 14 Presidenza, foglio n. 338, con la quale sono state individuate le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato nelle seguenti misure riferite alle qualifiche funzionali: VIII, n. 32; VII, n. 55; VI, n. 146; V, n. 303; IV, n. 255; III, n. 120 e II, n. 40 per complessive novecentocinquantuno unità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 dicembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1991, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 348, con il quale è stata stabilita in dieci unità la dotazione organica della nona qualifica funzionale del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato;

Considerato che, in applicazione dell'art. 3 del regolamento approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 333, la rilevazione dei carichi di lavoro ai sensi dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai fini della determinazione delle dotazioni organiche del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, deve essere effettuata con specifico riferimento al numero di affari contenziosi e consultivi aperti nell'ultimo triennio, il cui esito, con la quantificazione delle proposte delle predette dotazioni organiche del personale, è stato portato dall'Avvocato generale dello Stato a conoscenza del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato-IGOP, con nota n. 26202 dell'11 dicembre 1996, integrata con nota n. 3571 del 17 febbraio 1997;

Atteso che sulla proposta di dotazioni organiche del personale, così come riformulata nell'ultima delle note sopra citate dall'Avvocato generale dello Stato, si è concordato nel corso della riunione del 4 marzo 1997 della Conferenza di servizi, convocata dal Ministro per la funzione pubblica con fax n. 19597 del 26 febbraio 1997 (come risulta dal relativo verbale e dalle tabelle ad esso allegate), cui hanno partecipato i rappresentanti dell'Avvocatura generale dello Stato, del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato-IGOP e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, pervenendo, quindi, all'intesa di cui al comma 3 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 29/1993;

Previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale dell'Avvocatura dello Stato sono determinate secondo l'allegata tabella A - quadri 1, 2 e 3, che costituiscono parte integrante del presente decreto e sostituiscono quelle di cui alla tabella annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 settembre 1990 ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 1990, citati nella premessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 20 marzo 1997

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1997
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 91

Tabella A
Quadro 1

Avvocatura dello Stato

Dotazione organica complessiva

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Nona qualifica funzionale	
1/A	Direttore amministrativo	3
13/A	Direttore amministrativo contabile	5
265/A	Direttore di biblioteca	1
297	Analista esperto di sistema	1
	Totale	10
	Ottava qualifica funzionale	
1	Funzionario amministrativo	11
13	Funzionario amministrativo contabile	13
20	Analista di organizzazione	1
265	Bibliotecario	1
271	Analista di sistema	1
	Totale	27
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	22
14	Collaboratore amministrativo contabile	23
266	Collaboratore bibliotecario	3
273	Analista	1
275	Capo sala macchine	1
	Totale	50
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	107
15	Ragioniere	24
34	Assistente linguistico	1
73	Assistente tecnico edile	1
276	Programmatore	6
279	Capo unità operativa	2
280	Consollista	3
	Totale	144
	Quinta qualifica funzionale	
4	Operatore amministrativo	166
6	Stenodattilografo	51
8	Coordinatore di rimessa	1
12	Autista meccanico specializzato	2
16	Operatore amministrativo contabile	29
27	Capo addetto ai servizi di vigilanza e custodia	2
51	Elettricista specializzato	1
209	Telescriventista centralinista operatore specializzato	8
282	Operatore di sala macchine	6
283	Addetto a personal computers	37
	Totale	303

Tabella A
Quadro 1

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	93
7	Dattilografo	109
11	Autista meccanico	18
22	Addetto ai servizi di portierato	25
50	Elettricista	1
208	Telefonista telescriventista operatore radio	12
	Totale	258
	Terza qualifica funzionale	
10	Conducente di automezzi	8
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	112
	Totale	120
	Seconda qualifica funzionale	
25	Addetto alle attrezzature e pulizie	39
	Totale	39
	Totale generale	951

Tabella A
Quadro 2

Avvocatura dello Stato

Sede centrale
Dotazione organica

Avvocatura Generale dello Stato di Roma

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Nona qualifica funzionale	
1/A	Direttore amministrativo	3
13/A	Direttore amministrativo contabile	2
265/A	Direttore di biblioteca	1
297	Analista esperto di sistema	1
	Totale	7
	Ottava qualifica funzionale	
1	Funzionario amministrativo	8
13	Funzionario amministrativo contabile	5
20	Analista di organizzazione	1
265	Bibliotecario	1
271	Analista di sistema	1
	Totale	16
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	9
14	Collaboratore amministrativo contabile	4
266	Collaboratore bibliotecario	2
273	Analista	1
275	Capo sala macchine	1
	Totale	17
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	46
15	Ragioniere	4
73	Assistente tecnico edile	1
276	Programmatore	3
279	Capo unità operativa	1
280	Consollista	3
	Totale	58
	Quinta qualifica funzionale	
4	Operatore amministrativo	55
6	Stenodattilografo	5
8	Coordinatore di rimessa	1
16	Operatore amministrativo contabile	9
27	Capo addetto ai servizi di vigilanza e custodia	2
51	Elettricista specializzato	1
209	Telescriventista centralinista operatore specializzato	3
282	Operatore di sala macchine	6
283	Addetto a personal computers	6
	Totale	88

Tabella A
Quadro 2

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	30
7	Dattilografo	26
11	Autista meccanico	6
22	Addetto ai servizi di portierato	2
208	Telefonista telescriventista operatore radio	1
	Totale	65
	Terza qualifica funzionale	
10	Conducente di automezzi	3
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	31
	Totale	34
	Seconda qualifica funzionale	
25	Addetto alle attrezzature e pulizie	8
	Totale	8
	Totale complessivo	293

Tabella A
Quadro 3

Avvocatura dello Stato

Sedi distrettuali
Dotazione organica

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Avvocatura Distrettuale di Ancona	
	Settima qualifica funzionale	
14	Collaboratore amministrativo contabile	1
	Totale	1
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	2
	Totale	2
	Quinta qualifica funzionale	
6	Stenodattilografo	2
283	Addetto a personal computers	1
	Totale	3
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	1
7	Dattilografo	1
11	Autista meccanico	1
22	Addetto ai servizi di portierato	1
	Totale	4
	Terza qualifica funzionale	
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	2
	Totale	2
	Seconda qualifica funzionale	
25	Addetto alle attrezzature e pulizie	1
	Totale	1
	Totale complessivo	13

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Avvocatura Distrettuale di Bari	
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	1
14	Collaboratore amministrativo contabile	1
	Totale	2
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	2
15	Ragioniere	1
	Totale	3
	Quinta qualifica funzionale	
4	Operatore amministrativo	9
6	Stenodattilografo	1
16	Operatore amministrativo contabile	1
283	Addetto a personal computers	1
	Totale	12
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	4
7	Dattilografo	6
22	Addetto ai servizi di portierato	1
208	Telefonista telescriventista operatore radio	1
	Totale	12
	Terza qualifica funzionale	
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	4
	Totale	4
	Totale complessivo	33

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Avvocatura Distrettuale di Bologna	
	Ottava qualifica funzionale	
13	Funzionario amministrativo contabile	1
	Totale	1
	Settima qualifica funzionale	
14	Collaboratore amministrativo contabile	1
	Totale	1
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	3
15	Ragioniere	1
	Totale	4
	Quinta qualifica funzionale	
4	Operatore amministrativo	7
6	Stenodattilografo	1
16	Operatore amministrativo contabile	1
283	Addetto a personal computers	1
	Totale	10
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	3
7	Dattilografo	3
11	Autista meccanico	1
22	Addetto ai servizi di portierato	1
	Totale	8
	Terza qualifica funzionale	
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	5
	Totale	5
	Totale complessivo	29

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Avvocatura Distrettuale di Brescia	
	Settima qualifica funzionale	
14	Collaboratore amministrativo contabile	1
	Totale	1
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	3
15	Ragioniere	1
	Totale	4
	Quinta qualifica funzionale	
4	Operatore amministrativo	2
6	Stenodattilografo	1
283	Addetto a personal computers	1
	Totale	4
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	1
7	Dattilografo	1
11	Autista meccanico	1
22	Addetto ai servizi di portierato	1
	Totale	4
	Terza qualifica funzionale	
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	3
	Totale	3
	Seconda qualifica funzionale	
25	Addetto alle attrezzature e pulizie	2
	Totale	2
	Totale complessivo	18

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Avvocatura Distrettuale di Cagliari	
	Settima qualifica funzionale	
14	Collaboratore amministrativo contabile	1
	Totale	1
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	3
15	Ragioniere	1
	Totale	4
	Quinta qualifica funzionale	
4	Operatore amministrativo	3
6	Stenodattilografo	2
16	Operatore amministrativo contabile	1
283	Addetto a personal computers	1
	Totale	7
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	2
7	Dattilografo	5
22	Addetto ai servizi di portierato	1
	Totale	8
	Terza qualifica funzionale	
10	Conducente di automezzi	1
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	2
	Totale	3
	Seconda qualifica funzionale	
25	Addetto alle attrezzature e pulizie	1
	Totale	1
	Totale complessivo	24

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Avvocatura Distrettuale di Caltanissetta	
	Ottava qualifica funzionale	
13	Funzionario amministrativo contabile	1
	Totale	1
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	1
	Totale	1
	Quinta qualifica funzionale	
4	Operatore amministrativo	1
6	Stenodattilografo	1
283	Addetto a personal computers	1
	Totale	3
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	1
7	Dattilografo	1
22	Addetto ai servizi di portierato	1
	Totale	3
	Terza qualifica funzionale	
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	1
	Totale	1
	Seconda qualifica funzionale	
25	Addetto alle attrezzature e pulizie	1
	Totale	1
	Totale complessivo	10

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Avvocatura Distrettuale di Campobasso	
	Settima qualifica funzionale	
14	Collaboratore amministrativo contabile	1
	Totale	1
	Sesta qualifica funzionale	
15	Ragioniere	1
	Totale	1
	Quinta qualifica funzionale	
4	Operatore amministrativo	2
283	Addetto a personal computers	2
	Totale	4
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	1
7	Dattilografo	1
	Totale	2
	Terza qualifica funzionale	
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	1
	Totale	1
	Seconda qualifica funzionale	
25	Addetto alle attrezzature e pulizie	1
	Totale	1
	Totale complessivo	10

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Avvocatura Distrettuale di Catania	
	Nona qualifica funzionale	
13/A	Direttore amministrativo contabile	1
	Totale	1
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	2
	Totale	2
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	2
15	Ragioniere	1
276	Programmatore	1
	Totale	4
	Quinta qualifica funzionale	
4	Operatore amministrativo	6
6	Stenodattilografo	1
16	Operatore amministrativo contabile	1
	Totale	8
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	3
7	Dattilografo	5
11	Autista meccanico	1
208	Telefonista telescriventista operatore radio	1
	Totale	10
	Terza qualifica funzionale	
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	5
	Totale	5
	Seconda qualifica funzionale	
25	Addetto alle attrezzature e pulizie	1
	Totale	1
	Totale complessivo	31

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Avvocatura Distrettuale di Catanzaro	
	Ottava qualifica funzionale	
13	Funzionario amministrativo contabile	1
	Totale	1
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	1
14	Collaboratore amministrativo contabile	1
	Totale	2
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	4
15	Ragioniere	1
	Totale	5
	Quinta qualifica funzionale	
4	Operatore amministrativo	6
6	Stenodattilografo	2
16	Operatore amministrativo contabile	1
209	Telescriventista centralinista operatore specializzato	1
283	Addetto a personal computers	2
	Totale	12
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	3
7	Dattilografo	4
11	Autista meccanico	1
22	Addetto ai servizi di portierato	1
	Totale	9
	Terza qualifica funzionale	
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	4
	Totale	4
	Seconda qualifica funzionale	
25	Addetto alle attrezzature e pulizie	2
	Totale	2
	Totale complessivo	35

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Avvocatura Distrettuale di Firenze	
	Ottava qualifica funzionale	
13	Funzionario amministrativo contabile	1
	Totale	1
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	1
14	Collaboratore amministrativo contabile	1
	Totale	2
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	4
15	Ragioniere	1
	Totale	5
	Quinta qualifica funzionale	
4	Operatore amministrativo	5
6	Stenodattilografo	3
16	Operatore amministrativo contabile	1
	Totale	9
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	3
7	Dattilografo	4
11	Autista meccanico	1
22	Addetto ai servizi di portierato	1
208	Telefonista telescriventista operatore radio	1
	Totale	10
	Terza qualifica funzionale	
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	5
	Totale	5
	Seconda qualifica funzionale	
25	Addetto alle attrezzature e pulizie	1
	Totale	1
	Totale complessivo	33

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Avvocatura Distrettuale di Genova	
	Settima qualifica funzionale	
14	Collaboratore amministrativo contabile	1
	Totale	1
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	2
15	Ragioniere	1
	Totale	3
	Quinta qualifica funzionale	
4	Operatore amministrativo	3
6	Stenodattilografo	2
16	Operatore amministrativo contabile	1
283	Addetto a personal computers	1
	Totale	7
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	1
7	Dattilografo	3
11	Autista meccanico	1
22	Addetto ai servizi di portierato	1
	Totale	6
	Terza qualifica funzionale	
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	3
	Totale	3
	Seconda qualifica funzionale	
25	Addetto alle attrezzature e pulizie	1
	Totale	1
	Totale complessivo	21

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Avvocatura Distrettuale di L'Aquila	
	Settima qualifica funzionale	
14	Collaboratore amministrativo contabile	2
	Totale	2
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	1
15	Ragioniere	1
	Totale	2
	Quinta qualifica funzionale	
4	Operatore amministrativo	2
6	Stenodattilografo	4
283	Addetto a personal computers	1
	Totale	7
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	1
7	Dattilografo	2
11	Autista meccanico	1
22	Addetto ai servizi di portierato	1
208	Telefonista telescriventista operatore radio	1
	Totale	6
	Terza qualifica funzionale	
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	3
	Totale	3
	Seconda qualifica funzionale	
25	Addetto alle attrezzature e pulizie	1
	Totale	1
	Totale complessivo	21

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Avvocatura Distrettuale di Lecce	
	Ottava qualifica funzionale	
13	Funzionario amministrativo contabile	1
	Totale	1
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	1
	Totale	1
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	2
15	Ragioniere	1
	Totale	3
	Quinta qualifica funzionale	
4	Operatore amministrativo	6
6	Stenodattilografo	3
16	Operatore amministrativo contabile	2
283	Addetto a personal computers	1
	Totale	12
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	2
7	Dattilografo	4
22	Addetto ai servizi di portierato	1
208	Telefonista telescriventista operatore radio	1
	Totale	8
	Terza qualifica funzionale	
10	Conducente di automezzi	1
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	2
	Totale	3
	Seconda qualifica funzionale	
25	Addetto alle attrezzature e pulizie	2
	Totale	2
	Totale complessivo	30

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Avvocatura Distrettuale di Messina	
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	1
	Totale	1
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	1
15	Ragioniere	1
	Totale	2
	Quinta qualifica funzionale	
4	Operatore amministrativo	2
6	Stenodattilografo	1
16	Operatore amministrativo contabile	1
209	Telescriventista centralinista operatore specializzato	1
	Totale	5
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	2
7	Dattilografo	2
22	Addetto ai servizi di portierato	1
	Totale	5
	Terza qualifica funzionale	
10	Conducente di automezzi	1
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	1
	Totale	2
	Seconda qualifica funzionale	
25	Addetto alle attrezzature e pulizie	1
	Totale	1
	Totale complessivo	16

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Avvocatura Distrettuale di Milano	
	Ottava qualifica funzionale	
1	Funzionario amministrativo	1
	Totale	1
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	2
	Totale	2
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	5
15	Ragioniere	1
	Totale	6
	Quinta qualifica funzionale	
4	Operatore amministrativo	9
6	Stenodattilografo	3
12	Autista meccanico specializzato	1
16	Operatore amministrativo contabile	1
209	Telescriventista centralinista operatore specializzato	1
	Totale	15
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	7
7	Dattilografo	6
11	Autista meccanico	1
22	Addetto ai servizi di portierato	1
208	Telefonista telescriventista operatore radio	1
	Totale	16
	Terza qualifica funzionale	
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	6
	Totale	6
	Seconda qualifica funzionale	
25	Addetto alle attrezzature e pulizie	2
	Totale	2
	Totale complessivo	48

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Avvocatura Distrettuale di Napoli	
	Nona qualifica funzionale	
13/A	Direttore amministrativo contabile	1
	Totale	1
	Ottava qualifica funzionale	
1	Funzionario amministrativo	1
13	Funzionario amministrativo contabile	1
	Totale	2
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	1
14	Collaboratore amministrativo contabile	1
266	Collaboratore bibliotecario	1
	Totale	3
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	13
15	Ragioniere	2
279	Capo unità operativa	1
	Totale	16
	Quinta qualifica funzionale	
4	Operatore amministrativo	16
6	Stenodattilografo	5
16	Operatore amministrativo contabile	2
209	Telescriventista centralinista operatore specializzato	1
283	Addetto a personal computers	8
	Totale	32
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	9
7	Dattilografo	12
11	Autista meccanico	1
22	Addetto ai servizi di portierato	2
50	Elettricista	1
208	Telefonista telescriventista operatore radio	1
	Totale	26
	Terza qualifica funzionale	
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	12
	Totale	12
	Seconda qualifica funzionale	
25	Addetto alle attrezzature e pulizie	4
	Totale	4
	Totale complessivo	96

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Avvocatura Distrettuale di Palermo	
	Nona qualifica funzionale	
13/A	Direttore amministrativo contabile	1
	Totale	1
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	1
14	Collaboratore amministrativo contabile	1
	Totale	2
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	3
15	Ragioniere	1
276	Programmatore	1
	Totale	5
	Quinta qualifica funzionale	
4	Operatore amministrativo	7
6	Stenodattilografo	2
12	Autista meccanico specializzato	1
16	Operatore amministrativo contabile	2
209	Telescriventista centralinista operatore specializzato	1
283	Addetto a personal computers	1
	Totale	14
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	5
7	Dattilografo	5
22	Addetto ai servizi di portierato	1
208	Telefonista telescriventista operatore radio	1
	Totale	12
	Terza qualifica funzionale	
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	6
	Totale	6
	Seconda qualifica funzionale	
25	Addetto alle attrezzature e pulizie	2
	Totale	2
	Totale complessivo	42

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Avvocatura Distrettuale di Perugia	
	Settima qualifica funzionale	
14	Collaboratore amministrativo contabile	1
	Totale	1
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	2
15	Ragioniere	1
	Totale	3
	Quinta qualifica funzionale	
4	Operatore amministrativo	2
6	Stenodattilografo	1
283	Addetto a personal computers	1
	Totale	4
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	1
7	Dattilografo	2
22	Addetto ai servizi di portierato	1
	Totale	4
	Terza qualifica funzionale	
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	2
	Totale	2
	Seconda qualifica funzionale	
25	Addetto alle attrezzature e pulizie	1
	Totale	1
	Totale complessivo	15

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Avvocatura Distrettuale di Potenza	
	Settima qualifica funzionale	
14	Collaboratore amministrativo contabile	1
	Totale	1
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	1
	Totale	1
	Quinta qualifica funzionale	
4	Operatore amministrativo	1
6	Stenodattilografo	1
16	Operatore amministrativo contabile	1
283	Addetto a personal computers	1
	Totale	4
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	1
7	Dattilografo	1
22	Addetto ai servizi di portierato	1
	Totale	3
	Terza qualifica funzionale	
10	Conducente di automezzi	1
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	1
	Totale	2
	Seconda qualifica funzionale	
25	Addetto alle attrezzature e pulizie	1
	Totale	1
	Totale complessivo	12

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria	
	Settima qualifica funzionale	
14	Collaboratore amministrativo contabile	1
	Totale	1
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	2
15	Ragioniere	1
276	Programmatore	1
	Totale	4
	Quinta qualifica funzionale	
4	Operatore amministrativo	3
6	Stenodattilografo	2
16	Operatore amministrativo contabile	1
283	Addetto a personal computers	2
	Totale	8
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	2
7	Dattilografo	3
22	Addetto ai servizi di portierato	1
	Totale	6
	Terza qualifica funzionale	
10	Conducente di automezzi	1
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	2
	Totale	3
	Seconda qualifica funzionale	
25	Addetto alle attrezzature e pulizie	2
	Totale	2
	Totale complessivo	24

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Avvocatura Distrettuale di Salerno	
	Ottava qualifica funzionale	
13	Funzionario amministrativo contabile	1
	Totale	1
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	1
	Totale	1
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	1
	Totale	1
	Quinta qualifica funzionale	
4	Operatore amministrativo	2
6	Stenodattilografo	2
283	Addetto a personal computers	1
	Totale	5
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	1
7	Dattilografo	1
11	Autista meccanico	1
22	Addetto ai servizi di portierato	1
208	Telefonista telescriventista operatore radio	1
	Totale	5
	Terza qualifica funzionale	
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	2
	Totale	2
	Seconda qualifica funzionale	
25	Addetto alle attrezzature e pulizie	1
	Totale	1
	Totale complessivo	16

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Avvocatura Distrettuale di Torino	
	Settima qualifica funzionale	
14	Collaboratore amministrativo contabile	1
	Totale	1
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	1
15	Ragioniere	1
	Totale	2
	Quinta qualifica funzionale	
4	Operatore amministrativo	6
6	Stenodattilografo	2
16	Operatore amministrativo contabile	1
	Totale	9
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	4
7	Dattilografo	2
11	Autista meccanico	1
22	Addetto ai servizi di portierato	1
208	Telefonista telescriventista operatore radio	1
	Totale	9
	Terza qualifica funzionale	
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	3
	Totale	3
	Totale complessivo	24

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Avvocatura Distrettuale di Trento	
	Settima qualifica funzionale	
14	Collaboratore amministrativo contabile	1
	Totale	1
	Sesta qualifica funzionale	
34	Assistente linguistico	1
	Totale	1
	Quinta qualifica funzionale	
4	Operatore amministrativo	3
6	Stenodattilografo	1
283	Addetto a personal computers	1
	Totale	5
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	1
7	Dattilografo	1
	Totale	2
	Terza qualifica funzionale	
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	1
	Totale	1
	Seconda qualifica funzionale	
25	Addetto alle attrezzature e pulizie	1
	Totale	1
	Totale complessivo	11

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Avvocatura Distrettuale di Trieste	
	Ottava qualifica funzionale	
13	Funzionario amministrativo contabile	1
	Totale	1
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	1
	Totale	1
	Quinta qualifica funzionale	
4	Operatore amministrativo	2
6	Stenodattilografo	1
16	Operatore amministrativo contabile	1
283	Addetto a personal computers	1
	Totale	5
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	1
7	Dattilografo	2
22	Addetto ai servizi di portierato	1
	Totale	4
	Terza qualifica funzionale	
10	Conducente di automezzi	
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	1
	Totale	1
	Seconda qualifica funzionale	
25	Addetto alle attrezzature e pulizie	1
	Totale	1
	Totale complessivo	13

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Avvocatura Distrettuale di Venezia	
	Ottava qualifica funzionale	
1	Funzionario amministrativo	1
	Totale	1
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	1
14	Collaboratore amministrativo contabile	1
	Totale	2
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	2
15	Ragioniere	1
	Totale	3
	Quinta qualifica funzionale	
4	Operatore amministrativo	6
6	Stenodattilografo	2
16	Operatore amministrativo contabile	1
283	Addetto a personal computers	2
	Totale	11
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	3
7	Dattilografo	6
22	Addetto ai servizi di portierato	1
208	Telefonista telescriventista operatore radio	1
	Totale	11
	Terza qualifica funzionale	
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	4
	Totale	4
	Seconda qualifica funzionale	
25	Addetto alle attrezzature e pulizie	1
	Totale	1
	Totale complessivo	33

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Riepilogo Avvocature Distrettuali	
	Nona qualifica funzionale	
13/A	Direttore amministrativo contabile	3
	Totale	3
	Ottava qualifica funzionale	
1	Funzionario amministrativo	3
13	Funzionario amministrativo contabile	8
	Totale	11
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	13
14	Collaboratore amministrativo contabile	19
266	Collaboratore bibliotecario	1
	Totale	33
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	61
15	Ragioniere	20
34	Assistente linguistico	1
276	Programmatore	3
279	Capo unità operativa	1
	Totale	86
	Quinta qualifica funzionale	
4	Operatore amministrativo	111
6	Stenodattilografo	46
12	Autista meccanico specializzato	2
16	Operatore amministrativo contabile	20
209	Telescriventista centralinista operatore specializzato	5
283	Addetto a personal computers	31
	Totale	215
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	63
7	Dattilografo	83
11	Autista meccanico	12
22	Addetto ai servizi di portierato	23
50	Elettricista	1
208	Telefonista telescriventista operatore radio	11
	Totale	193
	Terza qualifica funzionale	
10	Conducente di automezzi	5
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	81
	Totale	86
	Seconda qualifica funzionale	
25	Addetto alle attrezzature e pulizie	31
	Totale	31
	Totale complessivo	658

97A2955

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 11 febbraio 1997, n. **109**.

Regolamento di modifica al decreto ministeriale 20 giugno 1960, e successive modificazioni, e tariffa dei compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'articolo 159, disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 87, legge 26 novembre 1990, n. 353, che attribuisce al Ministro di grazia e giustizia il potere di stabilire i compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie;

Ritenuto che l'emanazione di una tariffa ministeriale di detti compensi rende necessario modificare il vigente regolamento unico approvato con decreto ministeriale 20 giugno 1960 al fine di armonizzare le previsioni con il diverso sistema dei compensi introdotto dalla tariffa;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1996, e recepiti i rilievi ivi indicati, previo aggiornamento del testo sulla base della legislazione vigente;

Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 febbraio 1997;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

DELL'ISTITUTO DI VENDITE GIUDIZIARIE

Art. 1.

Sfera di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai soggetti autorizzati in via generale all'esecuzione di vendita all'incanto di beni mobili disposta dalla autorità giudiziaria e di custodia dei beni mobili e di amministrazione giudiziaria di beni immobili. È fatta salva ogni altra forma di vendita disposta ai sensi degli articoli 532 e 533 del codice di procedura civile.

Art. 2.

Istituto di vendite giudiziarie

1. L'ente o la persona autorizzata organizza apposita gestione autonoma, denominata «istituto di vendite giudiziarie».

2. L'istituto ha propri uffici nella sede capoluogo della circoscrizione giudiziaria per la quale è stata concessa l'autorizzazione. La sede degli uffici non può essere mutata senza preventiva autorizzazione del presidente della corte di appello.

3. Su richiesta del presidente della corte di appello, l'Istituto autorizzato ad operare nel distretto o nel circondario istituisce nell'ambito territoriale di sua competenza altre sedi idonee per le vendite giudiziarie, ove sussista comprovata necessità e convenienza.

4. A garanzia di ogni responsabilità nei confronti dell'erario o verso terzi l'istituto presta cauzione nella forma, nella misura e nei termini stabiliti dal presidente della corte di appello.

Art. 3.

Limite territoriale delle attribuzioni

1. L'istituto opera nel territorio della circoscrizione giudiziaria per la quale è stata concessa l'autorizzazione.

2. Il Ministro di grazia e giustizia, ove ne ravvisi la necessità, può autorizzare altri istituti nello stesso distretto o circondario.

Art. 4.

Personale dipendente

1. Per l'espletamento degli incarichi ad esso affidati, l'istituto si avvale di personale tecnicamente e moralmente qualificato.

2. All'istituto è preposto un direttore che, in caso di impedimento o di assenza, è sostituito da altro dipendente preventivamente designato.

3. L'assunzione del personale direttivo, di quello preposto alle ricognizioni, ai trasporti ed alle vendite, è subordinata al consenso del presidente della corte di appello, il quale può, in qualsiasi momento, per giustificato motivo, chiedere l'esonero del dipendente dalle mansioni esercitate e la sostituzione di soggetti ritenuti indegni o inidonei.

4. L'istituto osserva le disposizioni legislative ed i contratti collettivi di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale della categoria di personale addetto al servizio.

Art. 5.

Tessere di riconoscimento

1. Il direttore, la persona che lo sostituisce e quelle preposte ai servizi di custodia, ricognizione, trasporto e vendita dei beni pignorati o sequestrati, sono muniti di tessera di riconoscimento, con l'indicazione delle mansioni svolte nell'istituto, rilasciata dal presidente della corte di appello.

2. La corte di appello darà poi comunicazione del rilascio delle tessere e delle eventuali revoche agli uffici giudiziari dipendenti, all'autorità di pubblica sicurezza ed al comando dei carabinieri del capoluogo della circoscrizione giudiziaria nella quale l'Istituto opera.

3. Gli automezzi preposti alla ricognizione e al trasporto, potranno avvalersi, previa autorizzazione da parte del capo dell'ufficio giudiziario competente territorialmente, di un disco mobile di riconoscimento da apporre all'interno dell'automezzo stesso.

Art. 6.

Assunzione obbligatoria degli incarichi

1. L'istituto non può rifiutare l'assunzione degli incarichi previsti nell'articolo 1, anche se affidati da giudici di altri circondari, ma la vendita deve eseguirsi presso una sede autorizzata dell'Istituto stesso.

2. L'espletamento dell'incarico non può essere delegato ad altri, neppure in parte. L'istituto deve disporre di locali capaci ed idonei.

3. Qualora concorrano giustificati motivi, il giudice che ha conferito l'incarico può esonerare l'istituto dall'incarico stesso. Il provvedimento di esonero dispone in ordine alle spese sostenute che, in caso di irregolarità ascrivibile all'istituto, restano a carico dello stesso.

Art. 7.

Divieto di acquisto

1. Il gestore autorizzato non può, neppure per interposta persona, rendersi acquirente delle cose da vendere o stipulare senza l'autorizzazione del giudice altri contratti in ordine ai beni custoditi o amministrati.

2. Tale divieto si applica anche alle persone addette all'istituto ed ai loro parenti o affini entro il secondo grado.

Art. 8.

Responsabilità

1. Il gestore autorizzato è responsabile dell'operato dei suoi dipendenti, per i danni cagionati nell'espletamento delle loro mansioni.

Art. 9.

Assicurazione

1. Le cose detenute per la custodia o per la vendita sono assicurate contro i rischi dell'incendio e del furto presso istituti assicurativi aventi organizzazione territoriale a dimensione nazionale. Copia della polizza va trasmessa entro cinque giorni dalla stipulazione al presidente della corte di appello che può richiedere le necessarie integrazioni.

Art. 10.

Vigilanza

1. La vigilanza sul funzionamento dell'istituto spetta al Ministro di grazia e giustizia, che la esercita direttamente e per mezzo del presidente della corte di appello e di magistrati dallo stesso delegati; la stessa attribuzione spetta al giudice che ha conferito l'incarico, nei limiti dell'incarico stesso.

2. L'istituto è tenuto a consentire in ogni momento agli incaricati del Ministro di grazia e giustizia ed a quelli del presidente della corte di appello, le ispezioni dei locali e i più ampi controlli sui registri, sulle operazioni svolte, sul personale e sulla gestione.

3. Le istruzioni per l'attuazione del presente regolamento, che il presidente della corte di appello ritiene di impartire al fine di conseguire il migliore espletamento del servizio, sono concordate col Ministro di grazia e giustizia.

Art. 11.

Gestione

1. La gestione annuale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno, ed entro il mese di febbraio dell'anno successivo l'istituto trasmette la relazione sull'attività svolta al presidente della corte di appello.

2. Il presidente della corte comunica, a sua volta, al Ministro di grazia e giustizia le proprie osservazioni sul funzionamento dell'istituto.

Capo II

DEI REGISTRI, DEL BOLLETTARIO E DEI FASCICOLI

Art. 12.

Registri e bollettari obbligatori

1. L'istituto di vendite giudiziarie deve tener conto i seguenti registri e bollettario, conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro di grazia e giustizia:

1) registro cronologico per le vendite dei mobili pignorati e sequestrati e per le altre vendite giudiziarie ordinarie;

2) registro cronologico per le vendite fallimentari;

3) registro cronologico per le vendite di autoveicoli;

4) registro cronologico e contabile dei beni immobili in amministrazione giudiziaria;

5) registro cronologico delle cose in custodia senza incarico di vendita;

6) registro magazzino dei mobili custoditi nei locali dell'Istituto;

7) registro di deposito nella cancelleria degli atti relativi alle vendite;

8) bollettario a ricalco delle riscossioni fatte dall'istituto con la specificazione delle somme incassate per le vendite e di quelle percepite per compensi.

2. I registri e il bollettario possono essere sostituiti con tabulati e stampati meccanografici, purché conformi ai modelli approvati.

Art. 13.

Tenuta e controllo dei registri e del bollettario

1. I registri e il bollettario a ricalco, nonché i tabulati e gli stampati meccanografici, sono numerati e vidimati prima dell'uso dal cancelliere di pretura; su ogni foglio i registri, i tabulati e gli stampati meccanografici e in ciascuna matrice il bollettario.

2. L'iscrizione nei registri ha luogo giornalmente secondo le norme stabilite per i cronologi degli ufficiali giudiziari.

3. Nei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno il pretore verifica se i registri sono tenuti con regolarità.

4. Il processo verbale di verifica con gli eventuali rilievi è trasmesso, per via gerarchica, al presidente della corte di appello e da questi al Ministro di grazia e giustizia con le proprie osservazioni.

5. I rilievi e le osservazioni di cui al comma 4 sono comunicate all'istituto interessato.

Art. 14.

Fascicoli

1. Per ogni incarico ricevuto l'istituto forma un fascicolo contraddistinto dallo stesso numero del registro cronologico sotto il quale è iscritto. Nel fascicolo sono inseriti tutti gli atti compiuti, le comunicazioni e gli avvisi di ricevimento, nonché la dettagliata distinta dei compensi percepiti dall'istituto e delle eventuali spese di cui all'articolo 35, comma 1.

Art. 15.

Conservazione dei registri, dei bollettari e dei fascicoli

1. I registri, i fascicoli e i bollettari sono tenuti nella sede locale dell'istituto.

2. Espletato l'incarico, tutti gli atti relativi alla procedura di esecuzione vengono depositati nella cancelleria, che ne rilascia ricevuta.

3. I registri, i tabulati e gli stampati meccanografici, nonché i bollettari devono essere conservati nella sede dell'istituto per almeno cinque anni.

Capo III

DELLA PUBBLICITÀ

Art. 16.

Bollettino ufficiale

1. L'istituto pubblica, ogni settimana, il «bollettino ufficiale delle aste giudiziarie» con gli avvisi delle vendite che saranno effettuate nei sette giorni successivi, specificando in apposite rubriche le vendite ordinarie, quelle fallimentari e quelle di altro genere.

2. Per ogni vendita giudiziaria il bollettino indica l'ufficiale procedente, se l'incarico è affidato al cancelliere o all'ufficiale giudiziario, specifica se si tratta di vendita con o senza incanto, descrive sommariamente gli oggetti ed indica il prezzo, il luogo, il giorno e l'ora della vendita. Rende noto il luogo dove i beni sono esposti al pubblico.

3. Negli avvisi di vendita fallimentare devono, inoltre, essere indicati il fallimento a cui la vendita si riferisce, il giudice delegato o il pretore ed il curatore.

4. L'istituto, se richiesto, deve inserire nel bollettino gli avvisi delle vendite che saranno effettuate direttamente dal cancelliere o dall'ufficiale giudiziario anche in luogo diverso dai locali dell'istituto.

5. Il bollettino è spedito gratuitamente alla locale camera di commercio, al comune per l'affissione nell'albo, al giudice dell'esecuzione, al presidente della corte di appello per gli istituti operanti nel distretto, al presidente del tribunale ed al pretore dirigente per quelli operanti nel circondario affinché sia affisso all'albo della pretura circondariale.

Art. 17.

Pubblicità sul bollettino ufficiale

1. L'istituto è tenuto a pubblicare sul bollettino:

1) gli avvisi di vendite relative ad autoveicoli, a beni di eredità giacenti o a beni oggetto di provvedimenti di volontaria giurisdizione, nonché quelli relativi alle vendite fallimentari, con riferimento al prezzo base, nel testo indicato dal giudice;

2) gli avvisi delle vendite per le quali è autorizzata dal giudice l'aggiudicazione al maggior offerente.

Art. 18

Altre forme di pubblicità ed esposizione al pubblico dei beni in vendita

1. L'istituto cura la diversa particolare pubblicità stabilita dal giudice, con onere a carico del creditore istante anticipatario, nonché ogni altra forma di pubblicità idonea per la maggiore conoscenza della vendita.

2. L'esposizione al pubblico dei beni avrà luogo dal giorno precedente ad un'ora prima di quella fissata per le vendite da eseguirsi presso i locali dell'istituto e per almeno tre ore quando la vendita deve eseguirsi in luogo diverso.

3. Il giudice dell'esecuzione, ove ricorrano gravi motivi, può stabilire una durata maggiore dell'esposizione.

Capo IV
DEGLI INCARICHI GIUDIZIARI

Art. 19.
Custodia

1. L'istituto può essere nominato all'atto del pignoramento custode dei beni pignorati. In tal caso deve essere presente al conferimento dell'incarico con un suo dipendente munito della tessera di riconoscimento indicata nell'articolo 5, che può farsi autorizzare al trasporto delle cose per conservarle nella sede o nei depositi dell'istituto.

2. Il giudice, successivamente al pignoramento o sequestro, può nominare l'istituto custode dei beni pignorati o sequestrati in sostituzione del precedente custode e disporre, se del caso, che le cose stesse siano trasportate nella sede o nei depositi dell'Istituto.

3. Le eventuali spese di trasporto, anticipate dal creditore, sono rimborsate, previa liquidazione del giudice, entro i limiti fissati dalla tabella allegata.

4. L'istituto percepisce per la custodia i compensi stabiliti dall'articolo 37 del presente regolamento dal giorno dell'asporto fino a quello dell'effettiva vendita, così come liquidati dal giudice.

5. L'istituto è autorizzato a trattenere le spese ed i compensi sul prezzo di aggiudicazione o ad esigerli dal creditore o dal debitore a seconda dei casi.

6. L'istituto è tenuto a consentire ai creditori muniti dell'avviso del cancelliere di cui all'articolo 538 del codice di procedura civile l'ispezione dei preziosi pignorati tenuti in custodia.

Art. 20.
Custodia successiva all'estinzione del processo esecutivo Eliminazione delle cose invendute

1. L'istituto, in seguito all'estinzione del processo esecutivo, o alla revoca del sequestro o in caso di cessazione della vendita prevista dall'articolo 504 del codice di procedura civile, comunica al debitore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che le cose in custodia sono a sua disposizione e lo invita a ritirarle nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, previo pagamento dei compensi e delle spese previste dal capo V del presente regolamento.

2. Qualora le cose pignorate rimangano invendute dopo l'incanto senza prezzo base e la procedura non possa utilmente proseguire, si procede alla comunicazione così come previsto al comma 1.

3. Decorso inutilmente il termine assegnato, le cose invendute e non ritirate dal debitore sono a cura dell'istituto distrutte o donate ad enti di beneficenza ed assistenza, previa autorizzazione del giudice. Resta salva comunque l'applicabilità degli articoli 2756, ultimo comma, e 2761, terzo e quarto comma, del codice civile.

4. La somma ricavata, dedotto il compenso dovuto, è depositata, entro le quarantotto ore successive, a cura dell'istituto, su un libretto bancario produttivo di interessi intestato al debitore.

5. Qualora il pignoramento o il sequestro sia divenuto inefficace l'istituto percepisce i compensi di cui all'articolo 33 dal creditore procedente. In tali ipotesi non si applica la disposizione contenuta nel comma 3.

6. In caso di assegnazione si applicano le disposizioni previste dai commi precedenti nei confronti dell'assegnatario, che può ritirare i beni previo pagamento dei compensi dovuti.

Art. 21.
Amministrazione giudiziaria

1. Qualora il giudice dell'esecuzione, o quello delegato al fallimento, oppure il commissario liquidatore, affidino all'istituto l'amministrazione giudiziaria di immobili, il cancelliere o il curatore, oppure l'incaricato del commissario liquidatore procede, unitamente ad un rappresentante dell'istituto, ad eseguire l'inventario ed il bilancio di consistenza mediante verbalizzazione delle operazioni compiute.

2. L'istituto, avuto in consegna l'immobile unitamente al verbale ed a tutta la documentazione relativa, deve iscrivere ciascun incarico sull'apposito registro cronologico contabile, da tenere costantemente aggiornato, e formare il fascicolo contenente i documenti giustificativi.

3. L'istituto deve compiere tutti gli atti necessari all'incarico affidatogli entro i limiti dell'ordinaria amministrazione, attenendosi alle direttive impartite dal giudice o dal commissario e dovrà segnalare immediatamente a questi ultimi qualsiasi pretesa di terzi sull'immobile amministrato o qualsiasi turbativa.

4. Alla fine di ogni trimestre l'istituto deve presentare il conto di ogni singola amministrazione e depositare le relative rendite disponibili nei modi stabiliti dal giudice o dal commissario.

5. Al termine di ogni singola amministrazione l'istituto deve presentare il rendiconto finale all'approvazione dell'autorità che ha conferito l'incarico, la quale ne rilascerà attestazione scritta.

6. L'istituto, inoltre, nelle esecuzioni immobiliari, quale custode o amministratore, fornisce al giudice l'assistenza necessaria per la vendita e può essere dallo stesso incaricato delle operazioni preliminari all'uopo indispensabili.

Art. 22.
Provvedimenti di autorizzazione alla vendita

1. Il giudice dell'esecuzione che incarica l'istituto di procedere alla vendita, stabilisce se essa debba farsi senza incanto ed a prezzo minimo, ovvero con incanto ed a prezzo base al miglior offerente. Stabilisce, inoltre, il luogo, il giorno e l'ora della vendita tenuto conto dell'orario diurno e serale praticato dall'istituto e del numero degli incarichi che possono essere espletati nello stesso giorno, secondo il calendario a tal fine predisposto.

2. Ogni vendita, salvo che si tratti di cose deteriorabili, deve essere fissata per l'esecuzione non prima di venti giorni liberi dalla data del provvedimento che la dispone.

3. Il creditore è tenuto ad effettuare il versamento del compenso previsto dell'articolo 31 all'istituto nella misura stabilita nell'allegata tariffa, entro le quarantotto ore dalla pronuncia dell'ordinanza di vendita o dalla notificazione del decreto. Il pretore può subordinare a tale versamento l'esecuzione della vendita; in tal caso, se il creditore non vi ottemperi nel termine fissato, il provvedimento che dispone la vendita diviene inefficace. Qualora manchi tale disposizione, l'istituto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invita il creditore a provvedere al versamento non effettuato, entro quarantotto ore dalla ricezione. Se il creditore non ottempera a tale invito l'istituto ne informa la cancelleria e il pretore revoca il provvedimento di vendita.

4. In caso di inefficacia o di revoca del provvedimento il creditore procedente, unitamente all'eventuale presentazione di una nuova istanza in cancelleria, deve effettuare presso la cassa dell'istituto il versamento forfettario e le eventuali ulteriori documentate spese sostenute dall'istituto, per ottenere la rifissazione della vendita.

5. Il cancelliere provvede alla pubblicazione degli avvisi ai sensi dell'articolo 490 del codice di procedura civile e comunica d'ufficio all'istituto entro cinque giorni dal provvedimento, ciascun incarico, specificando tutti gli estremi necessari all'espletamento dell'incarico stesso, nonché l'importo dei crediti per i quali si procede e allega copia, in carta libera, con certificazione di conformità, del processo verbale di pignoramento.

6. L'istituto può in ogni tempo prendere visione presso la cancelleria del fascicolo dell'esecuzione.

Art. 23.
Vendita senza incanto

1. Per la vendita senza incanto si applicano gli articoli 532 e 533 del codice di procedura civile e 167 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice.

2. Il cancelliere comunica tempestivamente all'istituto il provvedimento del giudice e l'istituto cura, se del caso, il ritiro delle cose pignorate.

Art. 24.
Attività preparatoria della vendita senza incanto

1. L'istituto di vendite giudiziarie, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 22, provvede alla registrazione dell'incarico formando il relativo fascicolo e, dopo che il creditore procedente ha effettuato il versamento forfettario, cura la pubblicità nei modi indicati dagli articoli 16, 17, 18. Mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunica, poi, al custode estraneo il giorno fissato, a norma dell'articolo 25, per il trasporto delle cose pignorate nei locali della propria sede, avvertendolo, nel caso di mancata comparizione, delle sanzioni previste dall'articolo 67 del codice di procedura civile e con lettera semplice dà il preavviso del giorno del trasporto al debitore custode, procede, quindi, in concorso con il custode, alla ricognizione dei beni pignorati redigendone verbale, provvede al trasporto delle cose da vendere e ne fa l'esposizione al pubblico nei modi e nei tempi previsti dall'articolo 18.

2. Qualora il giudice dell'esecuzione abbia disposto che la vendita segua in luogo diverso dai locali dell'Istituto, un incaricato di questo deve provvedere alla ricognizione, all'eventuale trasporto ed all'esposizione al pubblico nel tempo indicato nell'articolo 18.

Art. 25.
Ricognizione e trasporto

1. Quando il trasporto delle cose da vendere non sia avvenuto all'atto del pignoramento o successivamente per ordine del giudice dell'esecuzione, l'istituto incaricato provvede alla ricognizione delle cose da vendere e ne effettua il trasporto, sia nei propri locali, che in luogo diverso da quello in cui le cose si trovano, entro il terzo giorno prima di quello fissato per la vendita salvo casi di gravi impedimenti, dando comunicazione scritta al debitore del giorno in cui sarà effettuato il trasporto o la ricognizione.

2. L'istituto risponde come custode delle cose consegnate per il trasporto per tutto il tempo necessario per l'espletamento della procedura di vendita.

3. Nei casi di intrasportabilità e nei casi in cui è opportuno ai fini dell'esecuzione non procedere al trasporto delle cose pignorate, l'istituto ne informa il giudice per i provvedimenti relativi. Ove la pretesa intrasportabilità risulti infondata, le spese per la fissazione della nuova vendita sono a carico dell'istituto.

4. Qualora per assenza, impedimento o rifiuto del custode, ovvero per qualsiasi altra causa sia necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza del debitore, del custode o di terzi, oppure allontanare persone che disturbano la ricognizione o il trasporto, l'incaricato dell'istituto, munito della tessera di riconoscimento di cui all'articolo 5 del presente regolamento, provvede secondo le circostanze richiedendo, quando occorra, l'assistenza della forza pubblica.

5. Nei casi indicati nel comma precedente, ove sia necessario ricorrere all'intervento di un fabbro o di altro personale non alle dipendenze dell'istituto, il giudice dell'esecuzione, su documentata istanza dell'istituto stesso, liquida le spese relative.

6. Se le cose rinvenute risultano deteriorate o difformi da quelle descritte nell'atto di pignoramento o sorga fondato dubbio dell'identità delle stesse, l'istituto si astiene dall'eseguire l'asporto degli oggetti pignorati ed informa immediatamente il giudice dell'esecuzione.

7. Quando le cose pignorate risultino sottratte, soppresse, distrutte o disperse, l'istituto ne informa il giudice dell'esecuzione ed il creditore procedente e le parti interessate.

8. Nel caso in cui il trasporto non venga eseguito per colpa dell'istituto nel termine indicato al comma 1, i compensi previsti dagli articoli 30 e seguenti sono ridotti alla metà. Tale disposizione non si applica qualora il giudice accerti il caso di forza maggiore o ravvisi il grave motivo.

Art. 26.

Sala delle aste

1. Alla porta esterna dell'istituto vendite giudiziarie è affisso, almeno ventiquattro ore prima dell'incanto, un elenco sommario a stampa delle cose da vendere, con l'indicazione del prezzo minimo del lotto relativo. Ove i beni abbiano particolari pregi, ne viene fatta espressa menzione nell'elenco.

2. Nell'interno della sala è disposto in luogo ben visibile un cartello riproducente a stampa il testo degli articoli 353 e 354 del codice penale, nonché degli articoli 7 e 27 del presente regolamento e degli articoli 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538 e 540 del codice di procedura civile. Inoltre è esposta la tariffa ministeriale dei compensi spettante all'istituto.

3. La natura giudiziaria della vendita è portata a conoscenza del pubblico mediante avvisi esposti nella sala o mediante altri congegni, anche luminosi, ed è dichiarata dal banditore prima di dare inizio agli incanti.

4. Per le vendite in luogo si applicano, ove occorra, i commi 4 e 5 dell'articolo 25.

Art. 27.

Modo dell'incanto

1. Alla vendita all'incanto si applicano gli articoli 534 e seguenti del codice di procedura civile e quelli delle disposizioni di attuazione relative. Vi procede un banditore dell'istituto, il quale redige il processo verbale, che deve contenere la precisa indicazione degli oggetti venduti, del cognome, nome, domicilio o residenza del compratore, del documento di identificazione da questi esibito qualora si tratti di persona non conosciuta dal personale dell'istituto, del prezzo pagato, dell'importo dell'imposta di registro e di ogni altra somma corrisposta a qualsiasi titolo. Al compratore deve essere rilasciata ricevuta che sarà distaccata dal bollettario di cui all'articolo 12.

2. L'istituto deve versare immediatamente il prezzo ricavato dalla vendita, dedotto il compenso spettantegli, su un libretto bancario produttivo di interessi intestato al debitore, e consegnarlo senza ritardo al cancelliere, insieme alla somma versata dall'acquirente per l'imposta di registro e per il diritto di cui alla legge 6 aprile 1984, n. 57 (tabella allegata *A*, n. 5), e successive modificazioni.

3. Il ritiro delle cose acquistate deve aver luogo nelle ventiquattro ore successive. In caso di ritardo spetta all'Istituto un diritto di deposito secondo la tariffa allegata; salva la facoltà per l'istituto stesso di depositare le cose in altro luogo a spese e rischio dell'aggiudicatario.

Art. 28.

Modificazioni relative alla vendita

1. Qualora il processo esecutivo venga sospeso o sia dichiarato estinto oppure venga rinviata la vendita, la parte che ha interesse deve presentare all'istituto il biglietto della cancelleria che comunica il relativo provvedimento.

Art. 29.

Norme applicabili per le altre vendite

1. Per qualsiasi altra vendita disposta dall'autorità giudiziaria e affidata per l'esecuzione all'istituto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del presente capo.

2. Se la vendita disposta riguarda beni compresi nel fallimento, estratto del provvedimento del giudice delegato o del pretore ed estratto in triplo dell'inventario sono trasmessi dal curatore all'istituto.

3. L'istituto restituisce firmato uno degli estratti dell'inventario e, quando occorre, provvede al trasporto degli oggetti nella propria sede nei dieci giorni antecedenti la data fissata per la vendita ed almeno quarantotto ore prima della vendita medesima.

4. Il curatore assiste all'incanto. Se la vendita è senza incanto, trasmette all'istituto le offerte che gli siano pervenute direttamente.

5. Nel caso di pluralità di offerte, l'istituto invita gli offerenti ad una gara sull'offerta maggiore.

6. Le somme ricavate dalla vendita sono subito depositate a cura dell'istituto con le modalità previste dall'articolo 34 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267.

7. Qualora il giudice dell'esecuzione ritenga di affidare l'incarico di vendita giudiziaria al cancelliere o all'ufficiale giudiziario, costoro possono richiedere l'intervento dell'istituto per l'espletamento di tutti gli atti preparatori all'incanto. Analoga prestazione potrà essere richiesta dal cancelliere che, ai sensi dell'articolo 264 del codice di procedura penale, deve procedere alla vendita dei corpi di reato.

Capo V

DEI COMPENSI

Art. 30.

Dei compensi

1. L'istituto per gli incarichi ricevuti percepisce i compensi previsti dagli articoli seguenti.

2. L'ammontare dei compensi spettanti all'istituto secondo le norme del presente capo è determinato secondo l'allegata tariffa; questa può essere aggiornata, ogni tre anni, con decreto del Ministro di grazia e giustizia in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente.

3. Tali compensi comprendono tutte le spese della pubblicità effettuata ai sensi degli articoli 16 e 17, le spese di trasporto, assicurazione, deposito, custodia successiva al trasporto ai sensi dell'articolo 25, comma 1, esposizione al pubblico, vendita ed ogni altra prestazione accessoria ordinaria e straordinaria sia relativa alla gestione che all'espletamento dell'incarico, qualora questo concerna beni pignorati o sequestrati nell'ambito del territorio urbano del capoluogo in cui l'Istituto opera.

4. Il compenso stesso è per metà a carico del debitore e per metà è corrisposto dall'acquirente. Nell'ipotesi di assegnazione è corrisposto per intero dall'assegnatario, in conformità delle tariffe indicate nell'allegato, che, vistato dal Ministro, fa parte integrante del presente regolamento.

5. Qualora si tratti di incarichi da giudici di altro circondario o di beni pignorati o sequestrati fuori del capoluogo in cui l'istituto opera, l'istituto stesso percepisce le maggiori spese di trasporto, liquidate dal giudice medesimo secondo l'allegata tariffa.

6. La spesa per la pubblicità di cui al comma 4 dell'articolo 16 è rimborsata, previa esibizione della ricevuta di versamento eseguito presso l'Istituto Poligrafico dello Stato; con le stesse modalità si provvede al rimborso per le vendite fallimentari, ed il pagamento è effettuato a pubblicazione avvenuta. La spesa di pubblicità di cui al citato comma 4, può essere prelevata da parte dell'istituto stesso dal ricavato della vendita effettuata dall'ufficiale procedente o dall'istituto incaricato.

7. Nei casi in cui la vendita non segue, tali spese gravano sul creditore istante.

8. Il compenso di custodia per il periodo anteriore al trasporto e quello spettante all'istituto per l'incarico di custodia non seguito dall'incarico di vendita sono liquidati dal giudice a norma dell'articolo 65 del codice di procedura civile, in conformità dell'allegata tariffa, su istanza dell'istituto stesso.

9. La distinta dettagliata dei compensi e delle spese percepite a qualsiasi titolo dall'istituto è, dopo il deposito del fascicolo in cancelleria, controllata dal giudice o dal cancelliere. Ove risulti la percezione indebita di somme, il giudice ne ordina la restituzione agli aventi diritto.

10. È fatto rigoroso divieto all'istituto di percepire da chiunque ed a qualsiasi titolo, compensi diversi da quelli previsti dal presente regolamento.

Art. 31.

Versamento forfettario

1. Il creditore procedente, oltre al deposito in cancelleria dovuto ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 59, e successive modificazioni, è tenuto ad effettuare, anche nell'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'articolo 29, direttamente alla cassa dell'istituto nei termini e agli effetti stabiliti dall'articolo 24, un versamento a titolo di rimborso forfettario per spese di comunicazione e di bollo, per concorso nelle spese di gestione e per ogni altra spesa ordinaria e straordinaria successiva all'incarico di vendita per la quale non sia specificamente previsto il rimborso.

2. L'ammontare del versamento è determinato dall'allegata tariffa e varia a seconda del valore della procedura determinato dal prezzo fissato a norma dell'articolo 535 del codice di procedura civile.

3. Nei casi di riassunzione a seguito di sospensione del processo esecutivo, il creditore procedente è tenuto ad effettuare un ulteriore versamento nella misura prevista nell'apposita voce della tabella allegata al presente decreto.

Art. 32.

Compensi in caso di vendita e di assegnazione

1. Nel provvedimento di autorizzazione alla vendita, nell'ipotesi di cui al capoverso dell'articolo 538 del codice di procedura civile e in quella di assegnazione, il giudice dell'esecuzione dispone che all'istituto siano liquidati i compensi nella misura indicata nella tariffa allegata.

2. Tali compensi comprendono le spese di cui al comma 3, dell'articolo 30 del presente regolamento e quando per la atipicità dell'espletamento dell'incarico conferito diano luogo a prestazioni accessorie, ordinarie e straordinarie da parte dell'istituto, tali ulteriori somme sono liquidate dal giudice dell'esecuzione su documentata istanza dell'istituto.

3. L'istituto può trattenere la parte dei compensi dovuti dal debitore sul prezzo ricavato dalla vendita e riscuotere direttamente dall'acquirente la parte da questi dovuta.

Art. 33.

Compensi in caso di estinzione del processo

1. Se il processo esecutivo si estingue e se comunque la vendita non ha luogo per cause non dipendenti dall'istituto, a quest'ultimo è dovuto secondo statuizione del giudice dell'esecuzione, dal creditore o dal debitore, un compenso nella misura indicata nella allegata tariffa.

Art. 34.

Compensi in casi di vendita non eseguita

1. Nel caso di sospensione del processo esecutivo e nei casi in cui, per gravi motivi il giudice dell'esecuzione disponga il differimento della vendita con contestuale fissazione della nuova data, all'istituto spetta un ulteriore compenso determinato secondo la tariffa allegata.

2. Il provvedimento di differimento della vendita è subordinato al versamento del relativo compenso all'Istituto da parte del debitore esecutato.

3. Nei casi in cui la vendita non venga eseguita per colpa dell'istituto, le spese necessarie per la rinnovazione degli atti e per le comunicazioni gravano sull'istituto stesso e, in tale ipotesi, nessun ulteriore compenso è dovuto.

Art. 35.

Compensi e spese di trasporto

1. All'istituto non spetta un compenso per il trasporto dei beni pignorati essendo lo stesso compreso in quello per la vendita e l'assegnazione, salvo casi particolarmente onerosi, sui quali il giudice dell'esecuzione decide l'ammontare del rimborso; tuttavia, qualora la comunicazione della sospensione o della estinzione del processo esecutivo o del differimento della vendita venga fatta tardivamente all'istituto che abbia inviato i mezzi sul luogo di custodia, o comunque in tutti gli altri casi in cui non sia stato possibile procedere al trasporto delle cose da vendere, l'istituto ha diritto a ricevere un compenso pari a quello indicato nell'allegata tariffa.

2. Qualora l'istituto riceva incarichi a norma dell'articolo 30, comma 5, e nel caso di diverse e maggiori somme spettanti all'istituto in conseguenza della peculiarità dell'incarico espletato, allo stesso competeranno le maggiori somme liquidate dal giudice dell'esecuzione, in conformità dell'allegata tariffa e su istanza dell'istituto stesso.

Art. 36.

Compensi per le vendite relative a corpi di reato e al recupero di crediti iscritti a campione

1. Per le vendite nell'interesse dell'erario relative a crediti iscritti a campione e per le vendite di corpi di reato, l'istituto percepisce il compenso determinato dall'allegata tariffa escluso, pertanto, qualsiasi altro compenso previsto dal presente capo.

2. In caso di pagamento del debito erariale relativo a crediti iscritti a campione prima della vendita, l'istituto, se ha già proceduto al trasporto dei beni, percepisce dal debitore il compenso previsto dall'articolo 35 osservate, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 20.

3. Nel caso in cui l'istituto non abbia proceduto al trasporto, lo stesso percepisce dal debitore un compenso in misura pari al cinquanta per cento di quello previsto dall'articolo 33, osservate in quanto applicabili le disposizioni dell'articolo 20.

Art. 37.

Compensi in caso di custodia

1. L'istituto quando risponde come custode delle cose avute in consegna ha diritto, fino al tempo necessario per l'espletamento della procedura di vendita e comunque per tutto il periodo della custodia, ad un compenso diverso ed ulteriore rispetto a quelli indicati negli articoli precedenti.

2. La misura del compenso è determinata secondo quanto stabilito dalla allegata tariffa differenziandosi i casi di custodia dei beni nel luogo del pignoramento o del sequestro, da quelli di custodia nella sede o nei locali dell'istituto.

3. L'istituto per ottenere la liquidazione del compenso relativo alla custodia dei beni esercitata fuori da propri locali, dovrà dimostrare al giudice di aver effettivamente espletato l'incarico, producendo i verbali dei periodici accessi.

4. Nessun compenso è dovuto all'istituto per la custodia quando questa abbia luogo per incarichi di vendita relativi a preziosi.

Art. 38.

Altri compensi

1. Per le vendite fallimentari l'ammontare del compenso e delle spese in favore dell'istituto è determinato di volta in volta, con ordinanza, dal giudice delegato o dal pretore ed è prelevato dal prezzo ricavato dalla vendita. Il giudice può attribuire un anticipo a titolo di fondo spese a carico dell'attivo fallimentare.

2. Il compenso spettante all'istituto per ogni singola amministrazione giudiziaria sarà stabilito dalla autorità che ha conferito l'incarico in relazione alla durata e all'importanza della procedura, tenendo presenti le tariffe locali praticate per le amministrazioni affidate a privati.

3. La stessa autorità, in occasione della presentazione periodica dei rendiconti di gestione, può concedere all'istituto anticipazioni sul compenso che sarà liquidato al termine dell'incarico.

4. Per la vendita o l'assegnazione di titoli, l'istituto percepisce un compenso pari alla normale provvigione bancaria.

5. Per ogni altro incarico non richiamato nel presente capo, spetta all'autorità giudiziaria liquidare all'istituto i compensi per l'attività svolta.

Art. 39.

Spese del processo di esecuzione

1. Le precedenti disposizioni si applicano senza pregiudizio del principio stabilito dall'articolo 95 del codice di procedura civile sull'onere delle spese del processo di esecuzione.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 40.

Cessazione della concessione

1. La concessione ha la durata normale di cinque anni e si intende tacitamente rinnovata per un altro quinquennio e così successivamente, qualora sei mesi prima della scadenza l'Istituto autorizzato non manifesti volontà contraria, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Ministro di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio V, o il Ministero nello stesso termine, non comunichi il provvedimento di cessazione.

2. Per le procedure in corso al momento della cessazione si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 41.

3. La cessazione della concessione deve essere pubblicata nel «Bollettino ufficiale» del Ministero di grazia e giustizia. Le domande di nuova concessione vanno presentate al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio V, o alla corte d'appello competente per territorio, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione. Per le domande inviate per posta fa fede la data di spedizione.

Art. 41.

Revoca della concessione

1. Il Ministro di grazia e giustizia, nei casi di violazione delle norme di cui al presente regolamento, di gravi irregolarità o abusi accertati nel funzionamento dell'istituto e debitamente contestati, o quando per l'esiguo numero delle procedure esecutive ravvisi la inopportunità dell'ulteriore mantenimento in funzione di detto istituto, può revocare la concessione.

2. Dal giorno della comunicazione del provvedimento di revoca l'istituto cessa da ogni attività e per ciascun incarico è tenuto a dare rendiconto all'autorità che ha conferito l'incarico, la quale adotterà gli opportuni provvedimenti in ordine alla procedura in corso.

3. La concessione si intende revocata di diritto nei casi di morte, fallimento o perdita della capacità giuridica del titolare.

Art. 42.

Disposizioni transitorie

1. Per gli incarichi in via di espletamento all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento si applicano le disposizioni preesistenti.

2. Nel caso in cui il processo esecutivo già sospeso sia riassunto dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le nuove disposizioni.

Art. 43.

Data di entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo trenta giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sostituisce ad ogni effetto quelli attualmente vigenti e si applica agli incarichi conferiti all'istituto dal momento dell'entrata in vigore.

2. Gli istituti che non intendono accettare la nuova regolamentazione dovranno darne avviso a mezzo lettera raccomandata al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio V, entro il termine suddetto e ciò comporterà la revoca automatica della concessione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 febbraio 1997

Il Ministro: FLICK

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1997
Registro n. 1 Giustizia, foglio n. 77

ALLEGATO

TARIFFA DEI COMPENSI SPETTANTI AGLI ISTITUTI VENDITE GIUDIZIARIE

Versamento forfettario (art. 31):

per procedure fino a 5 milioni: L. 100.000;

per procedure superiore a 5 milioni e fino a 10 milioni: L. 120.000;

per procedure superiori a 10 milioni e fino a 50 milioni: L. 160.000;

per procedure oltre 50 milioni: L. 200.000.

Rinvio o sospensione (art. 34) - Riassunzione (art. 31, ultimo comma):

per procedure fino a 50 milioni: L 40.000;

per procedure oltre 50 milioni: L. 80.000.

Accesso a vuoto dell'automezzo con mancato asporto (art. 35, primo comma):

per tutte le procedure: L 50.000.

Trasporto effettivo di beni (art. 30, quinto comma):

L. 1000 al km per ciascun chilometro percorso al di fuori dell'aggregato urbano del capoluogo.

Percentuali spettanti agli I.V.G. sul ricavato delle vendite (art. 32):

per tutte le vendite sia in loco che presso l'Istituto: 18%;

per la vendita di autoveicoli: 12%;

assegnazione di beni asportati presso l'I.V.G.: 10% sul valore del bene;

assegnazione di beni non asportati: 5%.

Vendita di campioni penali e corpi di reato (art. 36):

per tutte le vendite effettuate sia in loco che presso l'I.V.G.: 10% del ricavato.

Caso di estinzione (art. 33):

per estinzione della procedura compresi gli autoveicoli:

a) in caso di avvenuto trasporto di beni nei locali dell'I.V.G.: 8% sul valore del pignorato.

b) in caso di non avvenuto trasporto: 5% sul valore del pignorato.

Custodia (art. 37) - esercitata nei locali dell'istituto:

1) *per autocarri, altotreni, autoarticolati e semirimorchi:*

a) con portata fino a 25 q.li: L. 5.500 giornaliere;

b) con portata fino a 35 q.li: L. 6.500 giornaliere;

c) con portata oltre i 35 q.li: L. 12.000 giornaliere;

per rimorchi ed autocarri con motrici: L. 20.000 giornaliere;

2) *per autoveicoli:*

con valore fino a L. 5 milioni: L. 42.000 per i primi trenta giorni + 1.500 al giorno per i successivi;

con valore superiore a L. 5 milioni: L. 55.000 per i primi trenta giorni + 2.500 al giorno per i successivi;

3) *per altri beni:*

con valore fino a L. 5 milioni: L. 60.000 per i primi trenta giorni + 1.200 al giorno per i successivi;

con valore superiore a L. 5 milioni: L. 96.000 per i primi trenta giorni + 2.400 al giorno per i successivi;

Esercitata fuori dei locali dell'Istituto:

1) *per autoveicoli:* (compresi gli autocarri):

il 10% dei compensi previsti per la custodia esercitata nei locali degli Istituti di cui ai punti 1) e 2) sopraindicati;

2) *per altri beni:*

con valore fino a L. 5 milioni: L. 30.000 per i primi trenta giorni + 500 al giorno per i successivi;

con valore superiore a L. 5 milioni: L. 50.000 per i primi trenta giorni + 1.000 al giorno per i successivi.

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al sono fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, citato in premessa, come modificato dall'art. 87 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è il seguente:

«Art. 159 *(Istituti autorizzati all'incanto e all'amministrazione dei beni).* — Gli istituti ai quali possono essere affidate le vendite all'incanto di beni mobili a norma dell'art. 534 del codice o l'amministrazione giudiziaria dei beni immobili a norma dell'art. 592 del codice sono autorizzati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Agli istituti autorizzati alla vendita all'incanto dei mobili pignorati può essere affidata anche la custodia e la vendita dei mobili stessi previste negli articoli 520, secondo comma, e 532 del codice; ad essi può essere inoltre affidata qualsiasi altra vendita mobiliare disposta dall'autorità giudiziaria».

— Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalità e i controlli per l'esecuzione degli incarichi indicati nei commi precedenti, nonché la misura dei compensi dovuti agli Istituti.

— Il decreto ministeriale 20 giugno 1960, modificato con decreto ministeriale 11 gennaio 1965, reca: «Approvazione del regolamento unico per gli Istituti di vendite giudiziarie».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 532 del codice di procedura civile, è il seguente:

«Art. 532 (*Vendita a mezzo di commissionario*). — Quando lo ritiene opportuno, il pretore può disporre che le cose pignorate siano affidate a un commissionario, affinché procede alla vendita.

Nello stesso provvedimento il pretore, sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e

può imporre al commissionario una cauzione. Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato».

— Il testo dell'art. 533 del codice di procedura civile, è il seguente:

«Art. 533 (*Obblighi del commissionario*). — Il commissionario non può vendere se non per contanti. Egli è tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine stabilito dal pretore nel suo provvedimento. Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel termine di un mese dal provvedimento di autorizzazione, il commissionario, salvo che il termine sia prorogato su istanza di tutti i creditori intervenuti, deve riconsegnare i beni, affinché siano venduti all'incanto. Il compenso al commissionario è stabilito dal pretore con decreto».

Nota all'art. 19:

— Il testo dell'art. 538 del codice di procedura civile, è il seguente:

«Art. 538 (*Nuovo incanto*). — Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il cancelliere ne dà notizia alle parti.

Se delle cose invendute nessuno dei creditori chiede l'assegnazione per il prezzo fissato a norma dell'art. 535, secondo comma, il pretore ordina un nuovo incanto nel quale è ammessa qualsiasi offerta».

Nota all'art. 20:

— Il testo dell'art. 504 del codice di procedura civile, è il seguente:

«Art. 504 (*Cessazione della vendita forzata*). — Se la vendita è fatta in più volte o in più lotti, deve cessare quando il prezzo già ottenuto raggiunge l'importo delle spese e dei crediti menzionati nell'art. 495, primo comma».

— Il testo dell'art. 2756 del codice civile, è il seguente:

«Art. 2756 (*Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento*). — I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese.

Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede.

Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non e soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno».

— Il testo dei commi terzo e quarto dell'art. 2761 (Crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario) del codice civile, è il seguente:

«I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.

Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 2756».

Nota all'art. 22:

— Il testo dell'art. 490 del codice di procedura civile, è il seguente:

«Art. 490 (*Pubblicità degli avvisi*). — Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo.

In caso d'espropriazione immobiliare il medesimo avviso è inserito nel Foglio degli annunzi legali della provincia in cui ha sede lo stesso ufficio giudiziario.

Il giudice puo anche disporre che l'avviso sia inserito una o più volte in determinati giornali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale».

Nota all'art. 23:

Il testo degli articoli 532 e 533 del codice di procedura civile, trovasi riportato in note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 167 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, è il seguente:

«Art. 167 (*Processo verbale di consegna al commissionario*). — Il cancelliere redige processo verbale della consegna delle cose pignorate al commissionario per la vendita. Su esso debbono essere destritte le cose consegnate. La descrizione può farsi con riferimento a quella contenuta nell'atto di pignoramento del quale il commissionario deve dichiarare di avere presa esatta cognizione».

Nota all'art. 24:

— Il testo dell'art. 67 del codice di procedura civile, è il seguente:

«Art. 67 (*Responsabilità del custode*). — Ferme le disposizioni del codice penale, il custode che non esegue l'incarico assunto può essere condannato dal giudice a una pena pecunaria non superiore a lire ventimila.

Egli è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia».

Nota all'art. 26:

— Il testo degli articoli 353 e 354 del codice penale, è il seguente:

«Art. 353 (*Turbata libertà degli incanti*). — Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti (c. pr. civ. art. 576; c.p.p. art. 625) o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da lire duecentomila a ottocentomila.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà».

«Art. 354 (*Astensione dagli incanti*). — Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, è punito, con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a lire duecentomila».

— Il testo degli articoli 532 e 533 del codice di prodedura civile, è stato riportato in note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 534 del codice di procedura civile, è il seguente:

«Art. 534 (*Vendita all'incanto*). — Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il pretore, col provvedimento di cui all'art. 530, stabilisce il giorno, l'ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l'esecuzione al cancelliere o all'ufficiale giudiziario o a un istituto all'uopo autorizzato.

Nello stesso provvedimento il pretore può disporre che, oltre alla pubblicità prevista dal primo comma dell'art. 490, sia data anche una pubblicità straordinaria a norma del comma terzo dello stesso articolo».

— Il testo dell'art. 535 del codice di procedura civile, è il seguente:

«Art. 535 (*Prezzo base dell'incanto*). — Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base è determinato dal minimo del giorno precedente alla vendita.

In ogni altro caso il pretore, nel provvedimento di cui all'art. 530, sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo di apertura dell'incanto o autorizza, se le circostanze lo consigliano, la vendita al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo».

— Il testo dell'art. 536 del codice di procedura civile, è il seguente:

«Art. 536 (*Trasporto e ricognizione delle cose da vendere*). — Chi è incaricato della vendita fa trasportare, quando occorre, le cose pignorate nel luogo stabilito per l'incanto, e può richiedere l'intervento della forza pubblica.

In ogni caso, prima di addivenire agli incanti deve fare, in concorso col custode, la ricognizione degli oggetti da vendersi, confrontandoli con la descrizione contenuta nel processo verbale di pignoramento».

— Il testo dell'art. 537 del codice di procedura civile, è il seguente:

«Art. 537 *(Modo dell'incanto)*. — Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti secondo la convenienza, per il prezzo base di cui all'art. 535. L'aggiudicazione al maggiore offerente segue quando, dopo una duplice enunciazione del prezzo raggiunto, non è fatta un maggiore offerta.

Se la vendita non può compiersi nel giorno stabilito, è continuata nel primo giorno seguente non festivo.

Dell'incanto si redige processo verbale, che si deposita immediatamente nella cancelleria».

— Il testo dell'art. 538 del codice di procedura civile, è il seguente:

«Art. 538 *(Nuovo incanto)*. — Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il cancelliere ne dà notizia alle parti.

Se delle cose invendute nessuno dei creditori chiede l'assegnazione per il prezzo fissato a norma dell'art. 535, secondo comma, il pretore ordina un nuovo incanto nel quale è ammessa qualsiasi offerta».

— Il testo dell'art. 540 del codice di procedura civile, è il seguente:

«Art. 540 *(Pagamento del prezzo e rivendita)*. — La vendita dell'incanto si fa per contanti.

Se il prezzo non è pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente.

La somma ricavata della vendita è immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata con le forme dei depositi giudiziari».

Nota all'art. 27:

— Il testo degli articoli 534 e seguenti del codice di procedura civile, è riportato in note all'art. 26.

— Il testo delle disposizioni di attuazione relative alla vendita all'incanto è il seguente:

«Art. 159 *(Istituti autorizzati all'incanto e all'amministrazione dei beni)*. — Gli istituti ai quali possono essere affidate le vendite all'incanto di beni mobili a norma dell'art. 534 del codice o l'amministrazione giudiziaria dei beni immobili a norma dell'art. 592 del codice sono autorizzati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Agli istituti autorizzati alla vendita all'incanto dei mobili pignorati può essere affidata anche la custodia e la vendita dei mobili stessi previste negli articoli 520, secondo comma, e 532 del codice; ad essi può essere inoltre affidata qualsiasi altra vendita mobiliare disposta dall'autorità giudiziaria».

«Art. 160 *(Forme degli avvisi)*. — Gli avvisi che la legge prescrive siano fatti ai creditori e agli altri intervenuti nel procedimento esecutivo debbono essere sottoscritti dal creditore procedente o dal cancelliere a cura del quale sono notificati».

«Art. 161 *(Giuramento dell'esperto e dello stimatore)*. — L'esperto nominato dal giudice a norma dell'art. 568, ultimo comma del codice presta giuramento di bene e fedelmente procedere alle operazioni affidategli.

L'ufficiale giudiziario che per la stima delle cose da pignorare si avvale dell'opera di uno stimatore, prima che questi incominci le sue operazioni, deve raccoglierne il giuramento di bene e fedelmente procedere alla stima».

«Art. 162 *(Deposito del prezzo di assegnazione)*. — La parte del valore della cosa assegnata che eccede il credito dell'assegnatario deve essere depositata nelle forme dei depositi giudiziari».

«Art. 163 *(Ordine di cessazione della vendita forzata)*. — La cessazione della vendita forzata prevista dall'art. 504 del codice è disposta dal giudice dell'esecuzione se questi presiede alla vendita, o altrimenti dall'ufficiale incaricato della stessa, che ne riferisce immediatamente al giudice che lo ha nominato. In questo caso il giudice, sentite le parti, pronuncia definitivamente sulla cessazione».

«Art. 164 *(Atti di trasferimento del bene espropriato)*. — Il giudice dell'esecuzione, in seguito all'alienazione del bene espropriato, compie in luogo del debitore tutti gli atti necessari al trasferimento del bene all'acquirente».

— Il testo della legge 6 aprile 1984, n. 57 (diritto di cui alla tabella *A*, n. 5) e successive modificazioni, è riportato in nota all'art. 31.

Note dell'art. 29:

— Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, reca: «Disciplina del fallimento del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa». Il testo dell'art. 34 è il seguente:

«Art. 34 *(Deposito delle somme riscosse)*. — Le somme riscosse a qualunque titolo del curatore, dedotto quanto il giudice delegato con decreto dichiara necessario per le spese di giustizia e di amministrazione, devono essere depositate entro cinque giorni presso l'ufficio postale o presso un istituto di credito indicato dal giudice, con le modalità da lui stabilite.

Il deposito deve essere intestato all'ufficio fallimentare e non può essere ritirato che in base a mandato di pagamento del giudice delegato.

In caso di mancata esecuzione del deposito nel termine prescritto, il tribunale dispone la revoca del curatore».

— Il testo dell'art. 264 del codice di procedura penale, è il seguente:

«Art. 264 *(Provvedimenti in caso di mancata restituzione)*. — *1.* Dopo un anno dal giorno in cui la sentenza è divenuta inoppugnabile, se la richiesta di restituzione non è stata proposta o è stata respinta, il giudice dell'esecuzione dispone con ordinanza che il denaro, i titoli al portatore, quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore e i valori di bollo siano depositati nell'ufficio del registro del luogo. Negli altri casi, ordina la vendita delle cose, secondo la loro qualità, nelle pubbliche borse o all'asta pubblica, da eseguirsi a cura della cancelleria. Tuttavia, se tali cose hanno interesse scientifico ovvero pregio di antichità o di arte, ne è ordinata la consegna al Ministero di grazia e giustizia.

2. L'autorità giudiziaria può disporre la vendita anche prima del termine indicato nel comma 1 o immediatamente dopo il sequestro, se le cose non possono essere custodite senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio.

3. La somma ricavata dalla vendita è versata in deposito giudiziale nell'ufficio postale del luogo. Questa somma e i valori depositati presso l'ufficio del registro, dedotte le spese indicate nell'art. 265, sono devoluti dopo due anni alla cassa delle ammende se nessuno ha provato di avervi diritto».

Nota all'art. 30:

— Il testo dell'art. 65 del codice di procedura civile, è il seguente:

«Art. 65 *(Custode)*. — La conservazione e l'amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidati ad un custode quando la legge non dispone altrimenti.

Il compenso al custode è stabilito, con decreto, dal pretore nel caso di nomina fatta dall'ufficiale giudiziario, e in ogni altro caso dal giudice che l'ha nominato».

Note all'art. 31

— La legge 7 febbraio 1979, n. 59 «Modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili» è stata modificata dalla legge 6 aprile 1984, n. 54, recante adeguamento degli importi dei diritti previsti dalle tabelle allegate alle leggi 24 dicembre 1976, n. 900 e 7 febbraio 1979, n. 59.

— La legge 21 febbraio 1989, n. 99, reca «Nuove norme per la semplificazione dei diritti di cancelleria».

— La legge 10 ottobre 1996, n. 525, «Norme in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia e delle magistrature speciali».

— Si riporta, per opportuna conoscenza, la tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, già sostituita dalla tabella *A* annessa alla legge 6 aprile 1984, n. 57, e modificata dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99.

«IMPORTI PREVISTI NELL'ARTICOLO 3, COMMA 1 LETTERA *C)*, NUMERO 1)

Numero pagine	Diritto di copia forfettizzato	Diritto di certificazione di conformità	Totale delle colonne 2 e 3
1	2	3	4
1-4	2.000	5.000	7.000
5-10	3.000	5.000	8.000
11-20	5.000	5.000	10.000
21-50	10.000	5.000	15.000
51-100	20.000	5.000	25.000
oltre le 100	20.000 più 12.000 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100	5.000	25.000 più 12.000 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100»

— Il testo dell'art. 3 della legge 10 ottobre 1996, n. 525, a modificazione dell'importo dei diritti richiamati nella tabella *A* annessa alla legge 6 aprile 1984, n. 57, è modificata dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99, il cui testo è il seguente: I diritti previsti dalla tabella sopra richiamata sono così aumentati:

«*a)* per ciascuno di quelli previsti ai numeri 1), 2) e 3) della tabella citata alla lettera *b)* del comma 1, nella misura di lire 300 per l'ufficio di conciliazione e lire 1.000 per gli altri uffici giudiziari;

b) quelli previsti ai numeri 4), 5), 6), 8), 9), 10) della tabella citata alla lettera *b)* del comma 1, nella misura di lire 3.000 per ciascuno di essi;

c) quelli previsti ai numeri 7) e 12) della tabella citata alla lettera *b)* del comma 1, nella misura di lire 2.000 per ciascuno di essi;

d) quello di cui al numero 13) della tabella citata alla lettera *b)* del comma 1, con le seguenti modalità:

1) diritto forfettizzato di copia e di certificazione di conformità di atti civili, penali e amministrativi, nella misura di cui alla tabella I allegata alla presente legge;

2) diritto forfettizzato di copia e di rilascio per copie richieste senza certificazione di conformità, nella misura di cui alla tabella II allegata alla presente legge. Entrambi i diritti sono commisurati ad ogni pagina di formato uso bollo e sono determinati in misura eguale anche per la copia fotografica.

3. Per il rilascio di copie, senza certificazione di conformità, di documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella III allegata alla presente legge.

4. Per gli uffici di conciliazione e del giudice di pace tutti i diritti di cui ai commi 2 e 3 sono ridotti della metà».

— Si riporta di seguito l'allegata tabella I, facente parte integrante della legge suindicata.

«TABELLA I
(prevista dall'articolo 3, comma 2, lettera d), *n. 1)*

IMPORTI PREVISTI PER DIRITTI FORFETTIZZATI DI COPIA E DI CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ

Numero pagine	Diritto di copia forfettizzato	Diritto di certificazione di conformità	Totale delle colonne
1	2	3	4
1-4	2.000	8.000	10.000
5-10	4.000	8.000	12.000
11-20	6.000	8.000	14.000
21-50	10.000	8.000	18.000
51-100	20.000	8.000	28.000
oltre le 100	20.000 (più 12.000 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100)	8.000	28.000 (più 12.000 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100)»

«TABELLA II
(prevista dall'articolo 3, comma 2, lettera d), *n. 2)*

IMPORTI PREVISTI PER DIRITTI FORFETTIZZATI DI COPIA E DI RILASCIO PER COPIA SENZA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ

Numero pagine	Diritto di copia forfettizzato
1	2
1-4	1.500
5-10	3.000
11-20	6.000
21-50	12.000
51-100	24.000
oltre le 100	24.000 (più 10.000 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100)»

— Il testo dell'art. 535 del codice di procedura civile è stato riportato in nota all'art. 26.

Nota all'art. 32:

— Il testo dell'art. 538 del codice di procedura civile è stato riportato in nota all'art. 26.

Nota all'art. 39:

— Il testo dell'art. 95 del codice di procedura civile, è il seguente:

«Art. 95 *(Spese del processo di esecuzione)*. — Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile».

97G0143

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 aprile 1997.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di febbraio 1997 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di febbraio 1997;

Sentito l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

Dollaro USA	Lit.	1.655,213
Marco tedesco	»	988,201
Franco francese	»	292,704
Fiorino olandese	»	879,759
Franco belga	»	47,891
Lira sterlina	»	2.691,067
Lira irlandese	»	2.626,682
Corona danese	»	259,096
Dracma greca	»	6,306
ECU	»	1.918,403
Dollaro canadese	»	1.221,858
Yen giapponese	»	13,466
Franco svizzero	»	1.138,675
Scellino austriaco	»	140,420
Corona norvegese	»	249,462
Corona svedese	»	223,550
Marco finlandese	»	332,442
Escudo portoghese	»	9,837
Peseta spagnola	»	11,667
Dollaro australiano	»	1.270,874

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati settimanalmente con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato, per il mese di febbraio 1997, come segue:

Afganistan:		
Afgani	Lit.	0,349
Albania:		
Lek	»	12,936
Algeria:		
Dinaro algerino	»	28,990
Angola:		
Readjust Kwanza	»	0,007
Antille olandesi:		
A/Guilder	»	928,487
Arabia Saudita:		
Riyal Saudita	»	443,159
Argentina:		
Peso Argentina	»	1.662,866
Aruba:		
Fiorino Aruba	»	928,487
Azerbaigian:		
Manat	»	0,407
Bahamas:		
Dollaro Bahama	»	1.661,992
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	4.408,468
Bangladesh:		
Taka	»	38,944
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	826,327
Belize:		
Dollaro Belize	»	830,996
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.661,992
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	46,293
Bielorussia:		
Rublo Bielorussia	»	0,056
Birmania:		
Kyat	»	265,917

Bolivia:
Boliviano . . . . Lit. 318,845

Botswana:
Pula . . . . » 467,697

Brasile:
Real . . . . » 1.581,750

Brunei:
Dollaro Brunei . . . . » 1.170,182

Bulgaria:
Lev . . . . » 0,669

Burundi:
Franco Burundi . . . . » 6,744

Cambogia:
Riel Kampuchea . . . . » 0,722

Capo Verde:
Escudo Capo Verde . . . . » 20,031

Caraibi:
Dollaro Caraibi . . . . » 615,552

Cayman Isole:
Dollaro Cayman . . . . » 2.006,752

Cile:
Peso cileno . . . . » 3,611

Cina:
Renmimbi . . . . » 200,399

Cipro:
Lira cipriota . . . . » 3.297,681

Colombia:
Peso colombiano . . . . » 1,550

Comore Isole:
Franco Comore . . . . » 3,904

Comun. Finanz. Africana:
Franco C.F.A. . . . . » 2,928

Corea del Nord:
Won Nord . . . . » 773,019

Corea del Sud:
Won Sud . . . . » 1,919

Costa Rica:
Colon Costa Rica . . . . » 7,440

Croazia:
Kuna Croazia . . . . » 277,898

Cuba:
Peso cubano . . . . » 87,473

Dominicana:
Peso dominicano . . . . » 117,976

Ecuador:
Sucre . . . . Lit. 0,446

Egitto:
Lira egiziana . . . . » 489,479

El Salvador:
Colon salvadoregno . . . . » 189,833

Emirati Arabi Uniti:
Dirham Emirati Arabi . . . . » 452,642

Estonia:
Corona Estonia . . . . » 123,554

Etiopia:
Birr . . . . » 263,344

Falkland Isole:
Sterlina Falkland . . . . » 2.698,769

Fiji Isole:
Dollaro Fiji . . . . » 1.170,666

Filippine:
Peso filippino . . . . » 63,092

Gambia:
Dalasi . . . . » 165,090

Ghana:
Cedi . . . . » 0,928

Giamaica:
Dollaro giamaicano . . . . » 48,863

Gibilterra:
Sterlina Gibilterra . . . . » 2.698,769

Gibuti Repubblica:
Franco Djibouti . . . . » 10,247

Giordania:
Dinaro giordano . . . . » 2.344,136

Guatemala:
Quetzal . . . . » 272,278

Guinea Bissau:
Peso Guinea Bissau . . . . » 0,048

Guinea Conakry:
Franco Conakry . . . . » 1,593

Guyana:
Dollaro Guyana . . . . » 11,845

Haiti:
Gourde . . . . » 105,028

Honduras:
Lempira . . . . » 130,250

Hong Kong:
Dollaro Hong Kong . . . . » 214,552

Paese / Valuta		
India:		
Rupia indiana	Lit.	46,293
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,695
Iran:		
Rial iraniano	»	0,553
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	5.345,746
Islanda:		
Corona Islanda	»	23,569
Israele:		
Shekel	»	497,493
Jugoslavia:		
Nuovo dinaro jugoslavo	»	306,437
Kazakistan:		
Tenge Kazakistan	»	21,946
Kenya:		
Scellino keniota	»	30,281
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	5.481,020
Laos:		
New Kip	»	1,806
Lesotho:		
Maluti	»	373,158
Lettonia Latvia:		
Nuovo Lat	»	2.855,490
Libano:		
Lira libanese	»	1,074
Liberia:		
Liberian dollaro	»	1.661,992
Libia:		
Dinaro libico	»	4.675,084
Lituania:		
Lita Lituania	»	423,787
Macao:		
Pataca	»	207,698
Macedonia:		
Dinaro	»	37,381
Madagascar:		
Franco Rep. malgascia	»	0,381
Malawi:		
Kwacha	»	108,855
Malaysia:		
Ringgit	»	668,639
Maldive:		
Rufiya	Lit.	141,205
Malta:		
Lira maltese	»	4.339,328
Marocco:		
Dirham Marocco	»	177,820
Mauritania:		
Ouguiya	»	11,676
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	82,829
Messico:		
Peso messicano	»	212,152
Moldavia:		
Leu Moldavia	»	355,224
Mongolia:		
Tugrik	»	3,561
Mozambico:		
Metical	»	0,149
Nepal:		
Rupia nepalese	»	29,183
Nicaragua:		
Cordoba oro	»	183,903
Nigeria:		
Naira	»	75,841
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	1.148,190
Oman:		
Rial Oman	»	4.316,863
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	41,466
Panama:		
Balboa	»	1.661,992
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.201,770
Paraguay:		
Guarani	»	0,780
Perù:		
New Sol	»	630,408
Polinesia francese:		
Franco C.F.P.	»	16,107
Polonia:		
Zloty	»	547,593
Qatar:		
Riyal Qatar	»	456,531

Paese / Valuta		
Repubblica Ceca:		
Corona Ceca	Lit.	58,536
Repubblica Slovacca:		
Corona Slovacca	»	50,565
Romania:		
Leu	»	0,234
Russia:		
Rublo Russia (M.)	»	0,293
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	5,484
Salomone Isole:		
Dollaro Salomone	»	457,258
Sant'Elena:		
Lira S. Elena	»	2.698,769
São Tomè:		
Dobra	»	0,696
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	331,987
Sierra Leone:		
Leone	»	2,215
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	1.170,182
Siria:		
Lira siriana	»	39,307
Slovenia:		
Tallero Slovenia	»	10,833
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,634
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	28,834
Sud Africa:		
Rand	»	373,158
Sudan:		
Dinaro sudanese	»	11,344
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	4,053
Swaziland:		
Lilangeni	»	373,158
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	60,349
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	2,716
Thailandia:		
Baht	»	63,998
Tonga Isola:		
Pa Anga	Lit.	1.350,321
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e Tobago	»	268,449
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.560,024
Turchia:		
Lira turca	»	0,013
Ucraina:		
Hryvnia	»	907,847
Uganda:		
New scellino	»	1,611
Ungheria:		
Forint ungherese	»	9,562
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	186,411
Vanuatu:		
Vatu	»	14,625
Venezuela:		
Bolivar	»	3,579
Vietnam:		
Dong	»	0,148
Western Samoa:		
Taia	»	668,996
Yemen Repubblica:		
Rial	»	12,784
Zaire:		
New Zaire	»	0,011
Zambia:		
Kwacha	»	1,282
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	150,211

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 1997

Il Ministro: VISCO

97A3081

DECRETO 10 aprile 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio imposte dirette di Milazzo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio imposte dirette di Milazzo nei giorni 28 e 29 marzo 1997 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio imposte dirette di Milazzo è accertato nei giorni 28 e 29 marzo 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A3046

DECRETO 16 aprile 1997.

Attivazione del centro di servizio delle imposte dirette per la regione Sardegna.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1990, n. 146, nel testo modificato dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 891, che ha istituito i centri di servizio nell'ambito del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, recante norme sulle competenze, sulle attribuzioni e sul personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze, ed in particolare gli articoli 1, secondo comma, 2, primo comma, 4 e 14;

Decreta:

Il centro di servizio delle imposte dirette per la regione Sardegna, con sede nel comune di Cagliari, istituito ai sensi dell'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni, è attivato il 1° maggio 1997, limitatamente alla ricezione delle dichiarazioni dei redditi il cui termine di presentazione scade a partire dalla predetta data.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A3047

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 marzo 1997.

Rideterminazione delle competenze territoriali del primo ufficio circoscrizionale del Tesoro di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFERICI

Visto l'art. 4, secondo comma, lettera *c)*, della legge 7 agosto 1985, n. 428, relativo all'articolazione organizzativa delle direzioni provinciali del Tesoro in circoscrizioni territoriali, quando tale articolazione sia in coerenza con i criteri di efficienza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1985;

Visto l'art. 5, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985 relativo all'emanazione delle norme concernenti l'organizzazione delle circoscrizioni territoriali e quelle occorrenti per le opportune modifiche all'assetto organizzativo delle direzioni provinciali del Tesoro interessate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 gennaio 1988 con il quale sono state organizzate in circoscrizioni territoriali le direzioni provinciali del Tesoro in Roma, Milano, Napoli e Torino;

Visto l'art. 3, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1988;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1991, n. 70;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 22 febbraio 1991 con il quale è stato istituito il primo ufficio circoscrizionale del Tesoro di Roma;

Valutata l'opportunità di procedere alla rideterminazione della competenza territoriale del primo ufficio circoscrizionale del Tesoro di Roma per favorire una maggiore fruibilità dei servizi da parte degli utenti;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° maggio 1997 la competenza territoriale del primo ufficio circoscrizionale del Tesoro di Roma è così rideterminata:

Comune di Roma:

circoscrizioni comunali II, III, IV, V, e parte della XX comprendente il territorio tra la via Cassia e la via Salaria;

Frazioni del comune di Roma;

Lunghezza, San Vittorino;

Comuni della provincia:

Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Bellegra, Camerata Nuova, Campagnano di Roma, Canterano, Capena, Capranica Prenestina, Casape, Castel Madama, Castelnuovo di Porto, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Civitella S. Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Formello, Gallicano nel Lazio, Gerano, Guidonia-Montecelio, Ienne, Licenza, Magliano Romano, Mandela, Marano Equo, Marcellina, Mazzano Romano, Mentana, Monteflavio, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Morlupo, Nazzano, Nerola, Palombara Sabina, Percile, Pisoniano, Poli, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, Roviano, Sacrofano, Sambuci, San Gregorio di Sassola, San Polo dei Cavalieri, San Vito Romano, Sant'Angelo Romano, Sant'Oreste, Saracinesco, Subiaco, Tivoli, Torrita Tiberina, Vallepietra, Vallinfreda, Vicovaro, Vivaro Romano.

Art. 2.

A decorrere dal 1° maggio 1997 la competenza territoriale degli uffici operanti nella sede di via N. Parboni 6 è rideterminata in relazione a quanto disposto nell'art. 1 del presente decreto.

Roma, 18 marzo 1997

p. *Il direttore generale reggente:* PAOLILLO

97A3078

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 dicembre 1996.

Criteri per la selezione delle domande di agevolazione per la promozione di nuova imprenditoria femminile.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215: «Azioni positive per l'imprenditoria femminile»;

Visto il decreto 5 dicembre 1996 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale sono state definite le modalità per la presentazione delle domande e la concessione delle agevolazioni di cui alla predetta legge n. 215/1992;

Visto l'art. 5, comma 7, del citato decreto, con il quale, per le domande relative alla promozione di nuova imprenditorialità e alla acquisizione di servizi reali, si stabilisce che, qualora le disponibilità finanziarie non permettano l'accoglimento di tutte le richieste presentate, le domande stesse saranno agevolate nell'ordine risultante dall'applicazione dei criteri di selezione definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del Comitato per l'imprenditoria femminile;

Visto l'art. 15, commi 2 e 3, del citato decreto, con il quale, per le domande relative ai corsi di formazione imprenditoriale ed ai servizi di consulenza ed assistenza, si stabilisce che qualora le disponibilità finanziarie non permettano l'accoglimento di tutte le richieste presentate le domande stesse saranno agevolate nell'ordine risultante dall'applicazione dei criteri di selezione definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del Comitato per l'imprenditoria femminile;

Considerato che il Comitato per l'imprenditoria femminile, nella seduta del 28 novembre 1996, ha dato parere favorevole sui criteri di selezione e sulle specifiche motivazioni;

Decreta:

Art. 1.

I criteri per la selezione delle domande di agevolazione per la promozione di nuova imprenditorialità e per l'acquisizione di servizi reali presentati ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 215, sono definiti come segue:

1° elemento - Composizione della compagine sociale:

partecipazione femminile oltre il 90% e fino al 100% ed imprese individuali, punti 10;

partecipazione femminile oltre l'80% e fino al 90%, punti 8;

partecipazione femminile oltre il 70% e fino all'80%, punti 5;

partecipazione femminile oltre il 60% e fino al 70%, punti 3;

2° elemento - Tipo di attività proposta:

nuove iniziative, punti 10;

acquisto di attività preesistenti e progetti innovativi, punti 8;

solo servizi reali punti 5.

3° elemento - Nuovi occupati:

nuova occupazione prevista oltre 20, punti 8;

nuova occupazione prevista tra 11 e 20, punti 6;

nuova occupazione prevista tra 6 e 10, punti 5;

nuova occupazione prevista tra 3 e 5, punti 4;

nuova occupazione prevista tra 1 e 2, punti 3.

4° elemento - Investimenti previsti per ogni nuovo occupato:

rapporto investimenti/nuova occupazione:

inferiore a 50 milioni punti, 8;

superiore a 50 milioni e fino a 100 milioni, punti 7;

superiore a 100 milioni e fino a 200 milioni, punti 6;

superiore a 200 milioni e fino a 300 milioni, punti 5;

superiore a 300 milioni e fino a 500 milioni, punti 4;

superiore a 500 milioni e fino a un miliardo, punti 3.

5° elemento - Stato di realizzazione del progetto:

progetti che al momento della domanda sono ancora da iniziare, punti 8;

progetti che al momento della domanda sono già realizzati per meno del 50%, punti 5;

progetti che al momento della domanda sono già realizzati dal 50 al 79%, punti 2;

progetti che al momento della domanda sono già realizzati dall'80 al 90%, punti 1.

6° elemento - Importo delle spese previste:

a) nuove iniziative, acquisto di attività preesistenti e progetti innovativi:

inferiore a 50 milioni, punti 5;

superiore a 50 milioni e fino a 100 milioni, punti 4;

superiore a 100 milioni e fino a 300 milioni, punti 3;

superiore a 300 milioni e fino a 500 milioni, punti 2;

superiore a 500 milioni e fino a un miliardo, punti 1;

b) solo servizi reali:

inferiore a 30 milioni punti 5;

superiore a 30 milioni e fino 50 milioni, punti 4;

superiore a 50 milioni e fino a 80 milioni, punti 3;

superiore a 80 milioni e fino a 100 milioni, punti 2;

superiore a 100 milioni e fino a 120 milioni, punti 1.

7° elemento - Predisposizione del progetto:

progetti per i quali siano state già intraprese iniziative, o avviate relazioni per verificarne le possibilità di realizzazione, punti 1.

8° elemento - Collegamento con specifici programmi di sviluppo regionale:

progetti che si inquadrano nell'ambito di specifici programmi di sviluppo regionale, punti 2.

9° elemento - Proiezione extra regionale o extra nazionale dell'attività prevista:

progetti con proiezione extra nazionale, punti 2;

progetti con proiezione extra regionale, punti 1.

Art. 2.

I criteri per la selezione delle domande relative ai corsi di formazione imprenditoriale ed ai servizi di consulenza ed assistenza presentate ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 215, sono definiti come segue:

1° elemento - Esperienza del soggetto nel settore:

Soggetti che hanno già svolto attività nel campo della formazione imprenditoriale e dei servizi di consulenza e assistenza tecnica e manageriale, punti 5.

2° elemento - Tipo di attività proposta:

corsi di formazione, punti 10;

servizi di consulenza ed assistenza, punti 7.

3° elemento - Contenuto del progetto:

corsi di formazione nei quali siano previste concrete garanzie per lo svolgimento di stages, punti 5;

servizi di consulenza ed assistenza nei quali siano previste attività di tutoraggio o che si protraggano oltre l'arco temporale del programma stesso, punti 5.

4° elemento - Predisposizione del progetto:

progetti definiti in collaborazione con le organizzazioni imprenditoriali operanti nel territorio, punti 3.

5° elemento - Collegamento con specifici programmi di sviluppo regionale:

programmi che si inquadrano nell'ambito di specifici programmi di sviluppo regionale, punti 2.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1996

Il Ministro: BERSANI

96A3079

DECRETO 11 aprile 1997.

Revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa delle società del gruppo Fochi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti del Ministro dell'industria emessi di concerto con il Ministro del tesoro con i quali sono poste in amministrazione straordinaria rispettivamente la S.r.l. Filippo Fochi energia in data 23 giugno 1995, la S.p.a. Filippo Fochi in data 23 giugno 1995, la S.r.l. Filippo Fochi petrolchimica in data 27 luglio 1995, la Filippo Fochi impianti industriali S.r.l. in data 27 luglio 1995, la Fochi Buini & Grandi S.r.l. in data 27 luglio 1995, e il Consorzio Fochi per l'energia in data 23 gennaio 1996;

Vista l'autorizzazione rilasciata in data 9 aprile 1997, con la quale i commissari sono stati autorizzati a trasferire talune attività aziendali costituenti il «core business» del gruppo Fochi facenti capo alle imprese suddette;

Rilevato che a seguito del trasferimento del complesso aziendale gran parte delle attività produttive delle predette imprese verranno trasferite all'acquirente, rimanendo in carico alla procedura esclusivamente l'attività residuale relativa a taluni rapporti in corso e il completamento delle operazioni della liquidazione e che pertanto si rende opportuno disporre la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio per le imprese predette, come richiesto dai commissari con istanza del 26 marzo 1997;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria della S.r.l. Filippo Fochi energia, della S.p.a. Filippo Fochi, delle S.r.l. Filippo Fochi petrolchimica, Filippo Fochi impianti industriali, Fochi Buini & Grandi e del Consorzio Fochi per l'energia è disposta la cessazione dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro della imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A3040

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 febbraio 1997.

Autorizzazione della campagna per la pesca delle seppie e per quella a strascico entro le tre miglia nel compartimento marittimo di Monfalcone per gli anni 1997 e 1998.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, modificata dalla legge 25 agosto 1988, n. 381, recante disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, recante il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale ed istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca e in particolare l'art. 31;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1989, n. 454, concernente la pesca a strascico entro le tre miglia nei compartimenti marittimi da Rimini a Trieste;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1990, concernente la pesca delle seppie con il sistema a strascico entro le tre miglia nei compartimenti marittimi da Rimini a Trieste;

Avuto riguardo alla particolare situazione geomorfologica delle acque prospicienti il compartimento marittimo di Monfalcone ed all'impatto di essa sulle attività di pesca;

Ritenuta l'opportunità di dar luogo ad una sperimentazione nell'ambito della ricerca scientifica in corso sull'attività di pesca a strascico entro le tre miglia;

Vista la relazione dell'Università degli studi di Trieste - Dipartimento di biologia in data 4 novembre 1994;

Sentiti il Comitato per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella riunione del 22 gennaio 1997, hanno reso all'unanimità parere favorevole;

Decreta:

1. Ferme restando tutte le altre pertinenti disposizioni dei decreti ministeriali 18 settembre 1989, n. 454 e 21 marzo 1990, esclusivamente nel compartimento marittimo di Monfalcone è autorizzata negli anni 1997 e 1998, in via sperimentale, la campagna di pesca anche nei periodi 16-30 giugno per la pesca delle seppie e 1-31 ottobre per la pesca a strascico entro le tre miglia.

2. I risultati della sperimentazione di cui al comma 1, sono verificate dalle unità operative, che effettuano la ricerca sulla pesca a strascico entro le tre miglia nell'alto Adriatico. Al riguardo le medesime unità producono al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali una relazione tecnico-scientifica, con specifico riferimento all'impatto sulle risorse del mare.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 24 febbraio 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 114

97A3049

DECRETO 24 febbraio 1997.

Applicazione del regolamento CEE n. 1442/88 relativo alla concessione di premi per l'estirpazione dei vigneti nella regione Sicilia.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento CEE n. 822/87 del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento CEE n. 1442/88 del 24 maggio 1988, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988-89, 1995-96, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole;

Visto il regolamento CEE n. 1595/96 del 30 luglio 1996, che modifica il regolamento predetto prorogandolo alle campagne 1996-97 e 1997-98;

Considerato che la regione Sicilia ha richiesto di avvalersi del regime comunitario di abbandono definitivo di superfici vitate;

Decreta:

Art. 1.

Il regime di premi di abbandono definitivo di superfici vitate, di cui al regolamento CEE n. 1442/88 come modificato dal regolamento CEE n. 1595/96, per le campagne 1996-97 e 1997-98, viene applicato nel territorio della regione Sicilia per la superficie di 1.010 ettari.

Art. 2.

Con successivo provvedimento di questo Ministero verranno emanate le disposizioni tecniche relative all'applicazione del regime di premi in questione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 94

97A3051

DECRETO 27 febbraio 1997.

Riconoscimento della calamità naturale nella Baia di Mattinatella, a sud del Gargano.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 72, concernente il fondo di solidarietà nazionale della pesca;

Visto l'art. 1 che stabilisce la destinazione delle risorse del Fondo alla concessione di contributi, a titolo di pronto intervento a parziale copertura del danno, a favore di pescatori singoli o associati che abbiano subito gravi danni o si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva della propria azienda, in conseguenza di calamità naturali o di avversità meteomarine ovvero ecologiche di carattere eccezionale;

Visto il decreto 3 marzo 1992 del Ministro della marina mercantile, recante: «Modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze» previste dalla citata legge n. 72/1992;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito in legge 30 novembre 1994, n. 655, recante: «Misure urgenti in materia di pesca e di acquacoltura»;

Visto l'art. 1, comma 2, di detto decreto-legge con il quale si dispone che, con decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, sono approvate le modalità tecniche di attuazione in materia di Fondo di solidarietà nazionale della pesca;

Vista l'istanza in data 22 dicembre 1995, n. 776, ed allegata documentazione con la quale la Lega Pesca, ai sensi del comma 2, art. 2, del già citato decreto ministeriale 3 marzo 1992, richiede il riconoscimento di eccezionale calamità naturale per la violenta mareggiata verificatasi nella giornata del 13 dicembre 1995, nella Baia di Mattinatella, a sud del Gargano, in conseguenza della quale è stato seriamente danneggiato un impianto di maricoltura gestito dalla Cooperativa «Maricoltura Mattinatese Soc. coop. a r.l.» con sede in Mattinata;

Vista la relazione dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca, cui ai sensi del comma 3, articolo 2, del decreto ministeriale 3 marzo 1992, è stato demandato l'incarico di effettuare accertamenti sulla esistenza e sulla rilevanza del fenomeno nonché sulla incidenza dello stesso sui bilanci economici dell'impresa, che ha riconosciuto l'eccezionalità del fenomeno ed una incidenza del danno causato dallo stesso sul bilancio economico della produzione globale dell'impresa pari al 41,4% e pertanto superiore al limite del 35% previsto dal comma 6, art. 2, del decreto già citato;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima che nella riunione del 10 febbraio 1997 ha reso al riguardo parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

In considerazione dell'eccezionalità dell'evento verificatosi nella giornata del 13 dicembre 1995, nella Baia di Mattinatella, a sud del Gargano, in premessa citato, è riconosciuta la eccezionale calamità naturale.

Art. 2.

Al fine di conseguire la concessione del contributo previsto dal comma 2, dell'art. 1, della legge n. 72/1992, con l'istanza, corredata dalla documentazione di cui all'allegato *A* al presente decreto, è presentata a cura dell'impresa di pesca al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Il contributo a fondo perduto di cui al presente decreto non è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici.

Qualora si accerti che l'impresa abbia usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali dispone la restituzione del contributo concesso, maggiorato degli interessi pari al costo di provvista, riconosciuto dal Ministero del tesoro, vigente alla data di concessione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 27 febbraio 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 117

ALLEGATO *A*

Al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura - Viale dell'Arte, 16 - ROMA

Il sottoscritto ....
in qualità di legale rappresentante della ditta ....
con sede in .... via ....
codice fiscale .... partita IVA ....
titolare dell'impianto ....
chiede la concessione del contributo a fondo perduto a causa della eccezionale avversità meteomarina dichiarata con decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in data ....

All'uopo allega;

1) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante:

a) iscrizione nel registro delle imprese di pesca;

b) inesistenza di cause ostative alla concessione di contributi previsti dalla normativa antimafia;

c) di non aver usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province e da enti pubblici e nel caso affermativo l'entità del contributo e l'ente erogatore;

2) certificato della camera di commercio, industria e artigianato completo di dichiarazione da cui risulti l'inesistenza di procedura fallimentare o di concordato preventivo;

3) certificato di residenza, stato di famiglia e autocertificazione di convivenza/non convivenza del presidente e dei singoli soci del consiglio di amministrazione se società, oppure certificato di residenza, stato di famiglia e autocertificazione di convivenza/non convivenza del beneficiario.

Data, ...

Firma autenticata

....

97A3050

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 16 aprile 1997.

Approvazione della deliberazione e delle condizioni riguardanti il trasferimento del portafoglio assicurativo dalla rappresentanza generale per la Francia della SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a., in Torino, alla Sprinks Assurance S.A., in Levallois Perret, Francia.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi nonché le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49 CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a., con sede in Torino, corso Galileo Galilei n. 12 ed il successivo provvedimento autorizzativo;

Vista l'istanza in data 23 settembre 1996 con la quale la SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a. ha chiesto all'ISVAP, ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, l'approvazione della deliberazione e delle condizioni concernenti il trasferimento del portafoglio dalla propria rappresentanza generale per la Francia alla Sprinks Assurance S.A. con sede in Francia;

Vista la delibera in data 5 agosto 1996 con la quale il comitato esecutivo della SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a. ha deliberato di chiudere la propria rappresentanza generale per la Francia con il contestuale trasferimento del relativo portafoglio alla società di diritto francese Sprinks Assurance S.A.;

Vista la comunicazione in data 9 aprile 1997 con la quale il Ministère de l'Économie et des Finances ha attestato che la società cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario ed ha espresso parere favorevole al trasferimento;

Ritenuto pertanto che, per il trasferimento di cui trattasi, ricorrono i presupposti di cui all'art. 75 del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Dispone:

Sono approvate, ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la deliberazione e le condizioni riguardanti il trasferimento del portafoglio assicurativo della rappresentanza generale per la Francia della SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a., con sede in 10126 Torino, corso Galileo Galilei, 12, alla Sprinks Assurance S.A., con sede in Levallois Perret, 92300 Francia, rue Victor Hugo, 109-111.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1997

Il presidente: MANGHETTI

97A3054

UNIVESITÀ DI CAMERINO

DECRETO RETTORALE 14 marzo 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 3 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1995, concernente l'ordinamento didattico del diploma universitario in tecniche erboristiche;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facolta di farmacia dell'Università degli studi di Camerino, nell'adunanza tenutasi in data 22 maggio 1996;

Viste le deliberazioni favorevoli adottate dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico della medesima Università degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi entrambe in data 31 maggio 1996;

Visto il parere favorevole con osservazioni espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 luglio 1996;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di farmacia nell'adunanza tenutasi in data 10 settembre 1996, che adegua la proposta di modifica di statuto alle osservazioni formulate dal Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica dl statuto, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 dei citato testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 della citata legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 57, comma 2, del vigente statuto, relativo ai diplomi conferiti dalla facoltà di farmacia è aggiunto il seguente diploma: in tecniche erboristiche.

Art. 2.

Dopo l'art. 71, relativo al diploma universitario in informazione scientifica sul farmaco vengono inseriti i seguenti nuovi articoli con conseguente scorrimento della numerazione dei successivi articoli:

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN TECNICHE ERBORISTICHE

Art. 72.

Il corso di diploma universitario in tecniche erboristiche è istituito presso la facoltà di farmacia dell'Università di Camerino.

Il corso di diploma universitario in tecniche erboristiche ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali-scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale di tecnico erborista. In particolare il corso fornirà le competenze necessarie alla gestione, al controllo e allo sviluppo delle attività di produzione, trasformazione, commercializzazione ed uso delle piante officinali e dei loro derivati.

Il corso degli studi ha durata triennale e non e suscettibile di abbreviazione, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per i corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dell'art. 2 (tab. XXVIII) del decreto 6 giugno 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996).

Durante il primo biennio lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità dell'accertamento saranno definite del consiglio di facoltà.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi, con modalità di esami stabilite dal consiglio di facoltà, su indicazione del consiglio di diploma. L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un eventuale elaborato finale.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nel rispetto dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso del diploma avverrà secondo le norme stabilite ogni anno dal consiglio di facoltà nei limiti dei posti determinati.

Art. 73.

Affinità tra il corso di diploma e altri corsi di studio

Tra il corso di diploma in tecniche erboristiche e il corso di laurea in farmacia, vi è l'affinità prevista dall'art. 2, comma 2, della legge n. 341/1990 e dall'art. 2 (tab. XXVIII) del decreto 6 giugno 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996). Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dal corso di diploma ai corsi di laurea, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Potranno essere riconosciuti totalmente o parzialmente quegli esami sostenuti con esito positivo nel corso di diploma, purché i relativi insegnamenti siano conformi, nella forma e nei contenuti, al piano di studi del corso di laurea al quai si chiede l'iscrizione.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario (laddove esistenti) o da un corso di laurea anche di altra facoltà ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre con il criterio della loro utilità al fine

della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo, ed indicheranno il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi. Particolare attenzione sarà rivolta dalla facoltà agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito del corso di diploma.

Art. 74.

Articolazione del corso degli studi

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, secondo quanto deliberato dal consiglio del corso di diploma.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di tre moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Il numero delle annualità e dei rispettivi esami non potrà essere superiore a quindici.

La frequenza dei corsi è obbligatoria.

I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori del corso di studi, articolati in aree didattiche, sono indicati nell'art. 64.

Art. 75.

Manifesto degli studi

All'atto della predisposizione del manifesto annuale di studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno secondo quanto previsto dal precedente art. 1;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi aderiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annuallità di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 76.

D o c e n z a

La copertura dei moduli didattici attivati è affidata nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo e ricercatori dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore. Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne, il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste dagli statuti delle singole università.

Art. 77.

Aree didattiche, contenuti didattico-formativi e relativi settori scientifico-disciplinari

1) Area chimica (160 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze generali della chimica nelle sue diverse articolazioni, tra cui quelle sulla natura degli elementi, dei legami chimici e dello stato fisico; concetti inerenti solubilità, acidità e basicità, reattività chimica; conoscenza dei principali gruppi funzionali organici e loro reattività; principali sostanze attive di origine vegetale; fondamenti di chimica analitica.

Settori scientifico-disciplinari:

C01A (Chimica analitica) - Tutte le discipline;

C03X (Chimica generale ed inorganica) - Tutte le discipline;

C05X (Chimica organica) - Tutte le discipline;

C07X (Chimica farmaceutica) - Tutte le discipline;

E08X (Biologia farmaceutica) - Tutte le discipline.

2) Area botanica generale e sistematica (120 ore).

Lo studente deve acquisire conoscenze sulla morfologia macro e microscopica delle piante, con particolare riferimento alle parti di pianta di interesse erboristico; deve inoltre acquisire conoscenze teorico-pratiche idonee al riconoscimento delle principali specie.

Settori scientifico-disciplinari:

E08X (Biologia farmaceutica) - Tutte le discipline;

E01A (Botanica) - Tute le discipline;

E01B (Botanica sistematica) - Tutte le discipline;

E01C (Biologia vegetale applicata) - Tutte le discipline.

3) Area biochimica e fisiologia vegetale (80 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali sulla struttura e funzioni dell'organismo vegetale e sul suo biochimismo, orientato sopratutto alla produzione dei principi attivi.

Settori scientifico-disciplinari:

E05A (Biochimica) - Tutte le discipline;

E01E (Fisiologia vegetale) - Tutte le discipline;

G07A (Chimica agraria) - Tutte le discipline.

4) Area coltivazione e difesa delle piante officinali (160 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni relative alla ecologia e alla coltivazione delle principali specie officinali, conoscenze adeguate sulla difesa delle piante, relativamente alle principali avversità e fitofagi; inoltre informazioni sull'uso di erbicidi e fitofarmaci; e sulla lotta biologica; deve inoltre apprendere gli elementi basilari inerenti il miglioramento genetico delle piante officinali.

Settori scientifico-disciplinari:

E08X (Biologia farmaceutica) - Tutte le discipline;

G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee) - Tutte le discipline;

G02C (Orticoltura e floricoltura - Tutte le discipline;

G04X (Genetica agraria) - Tutte le discipline;

G06A (Entomologia agraria) - Tutte le discipline;

G06B (Patologia vegetale) - Tutte le discipline.

5) Area tecnologie di conservazione e trasformazione (40 ore).

Lo studente deve apprendere le principali conoscenze teoriche e pratiche sulle metodologie e sulle attrezzature idonee alla migliore conservazione delle droghe vegetali, nonché alle varie trasformazioni a cui possono essere sottoposti i materiali vegetali.

Settori scientifico-disciplinari:

G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agroalimentari) - Tutte le discipline.

6) Area analisi delle piante officinali e loro derivati (160 ore).

Lo studente deve acquisire le principali conoscenze teoriche e pratiche sulle metodologie utilizzate per il controllo qualità delle piante officinali e dei loro derivati, con particolare riguardo ai metodi di analisi chimica e strumentale indicati nei più importanti protocolli di qualità nazionali e comunitari.

Settori scientifico-disciplinari:

C07X (Chimica farmaceutica) - Tutte le discipline;

C09X (Chimica bromatologica) - Tutte le discipline;

E08X (Biologia farmaceutica) - Tutte le discipline;

G07X (Chimica agraria) - Tutte le discipline;

G08X (Scienza e tecnologia dei prodotti agroalimentari) - Tutte le discipline.

7) Area farmacognosia (200 ore).

Lo studente deve acquisire conoscenze approfondite, teoriche e pratiche, sul tempo e sulle modalità di raccolta delle piante officinali, su essiccamento, stabilizzazione, conservazione e trasformazione delle droghe vegetali; deve inoltre ricevere le fondamentali nozioni teoriche e pratiche necessarie per il riconoscimento delle droghe vegetali, sia allo stato fresco che essiccato, nonché quelle inerenti le loro proprietà farmacotossicologiche e le possibili utilizzazioni.

Settori scientifico-disciplinari:

E07X (Farmacologia) - Tutte le discipline;

E08X (Biologia farmaceutica) - Tutte le discipline.

8) Area uso delle piante officinali nella cosmesi e nella alimentazione (80 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze chimiche e biologiche connesse all'utilizzo di piante officinali e derivati in fitocosmesi e nella alimentazione, e sulle relative tecnologie.

Settori scientifico-disciplinari:

C08X (Farmaceutico tecnologico applicativo) - Tutte le discipline;

C09X (Chimica bromatologica) - Tutte le discipline;

E08X (Biologia farmaceutica - Tutte le discipline.

9) Area economica, organizzazione aziendale e marketing (80 ore).

Lo studente deve ricevere le nozioni di economia indispensabili per l'organizzazione di aziende agricole specializzate nella produzione e vendita di piante officinali, e per la gestione delle attività di commercializzazione delle piante e di loro derivati.

Settori scientifico-disciplinari:

G01X (Economia e estimo rurale) - Tutte le discipline;

P02B (Economia e gestione delle imprese) - Tutte le discipline.

10) Area legislazione (40 ore).

Lo studente deve acquisire adeguata conoscenza delle norme legislative, nazionali e comunitarie, relative alla coltivazione, raccolta, trasformazione, conservazione, commercializzazione e utilizzazione delle piante officinali e dei loro derivati.

Settori scientifico-disciplinari:

C08X (Farmaceutico tecnologico applicativo) - Tutte le discipline.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Camerino, 14 marzo 1997

Il rettore: BUTI

97A3096

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

152° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n. 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n. 68/91, n. 104/91, n. 138/91, n. 161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92, n. 252/92, n. 301/92, n. 23/93, n. 51/93, n. 94/93, n. 121/93, n. 145/93, n. 170/93, n. 197/93, n. 213/93, n. 258/93, 276/93, n. 289/93, n. 84/94, n. 109/94, n. 129/94, n. 176/94, n. 197/94, n. 219/94, n. 279/94, n. 2/95, n. 147/95, n. 171/95, n. 190/95, n. 274/95, 295/95, n. 20/96, n. 49/96, n. 80/96, n. 103/96, n. 154/96, n. 178/96, n. 203/96, n. 220/96, n. 296/96, n. 21/97 e n. 42/97 e n. 59/97 i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. **10102** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.714/C-96 in data 21 febbraio 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «SAUER & SOHN» MOD. 3000 STANDARD
Calibro: 16/16/7 × 57 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 635
Lunghezza dell'arma: MM 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: SPARTANO SERGIO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **10103** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.412/C-96 in data 21 febbraio 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «W. J. JEFFERY» MOD. STEYR MANNLICHER SCHONAUER 1906
Calibro: MM 6,5 × 54
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 640
Lunghezza dell'arma: MM 1235
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: BALESTRI DARIO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **10104** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C-80 in data 21 febbraio 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BALSER» MOD. K 95
Calibro: 257 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 605
Lunghezza dell'arma: MM 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **10105** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793/C-84 in data 21 febbraio 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ERMA WERKE» MOD. SNIPER RIFLE SR 100
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 650 CON PARAFIAMMA MM 718
Lunghezza dell'arma: MM 1231,5 CON PARAFIAMMA MM 1264
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (GRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. — L'arma può essere corredata di conversioni (canna, otturatore e caricatore) idonee per impiegare le cartucce cal. 300 Winchester Magnum (canna mm 750 con parafiamma mm 818 - caricatore da n. 8 colpi) e cal. 338 Lapua Magnum (canna mm 750 con parafiamma mm 818 - caricatore da n. 5 colpi.

N. **10106** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3148/C-80 in data 21 febbraio 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «BENELLI» MOD. SUPER BLACK EAGLE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 12 MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM 610
Lunghezza dell'arma: MM 1170
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MORETTI LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BENELLI ARMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. **10107** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4863/C-92 in data 21 febbraio 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «MENEGON RENATO» MOD. DOLOMITI
Calibro: MM 6,5 × 65 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MENEGON RENATO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **10108** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4863/C-92 in data 21 febbraio 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «MENEGON RENATO» MOD. DOLOMITI
Calibro: MM 6 × 62 R FRERES
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1010
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MENEGON RENATO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **10109** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991/C-80 in data 21 febbraio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «ADLER» MOD. JAGER AP/74 M.
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM 515 CON SPEGNIFIAMMA MM 552
Lunghezza dell'arma: MM 938 CON SPEGNIFIAMMA MM 975
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**
Nota. — Lo spegnifiamma dovrà avere un diametro non superiore a mm 20.

N. **10110** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991/C-80 in data 21 febbraio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «ADLER» MOD. JAGER AP/74 M.
Calibro: MM 7,65 BROWNING
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5 (PER COSTRUZIONE)
Lunghezza delle canne: MM 515 CON SPEGNIFIAMMA MM 552
Lunghezza dell'arma: MM 938 CON SPEGNIFIAMMA MM 975
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADELER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**
Nota. — Lo spegnifiamma di cui è dotata l'arma dovrà avere un diametro non superiore a mm 20.

N. **10111** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9274/C-89 in data 21 febbraio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: «VALTRO» MOD. OSS 117
Calibro: MM 9 × 22 PA A SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 90
Lunghezza dell'arma: MM 162
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PRATI ANGELO PRESIDENTE DELLA DITTA «VALTRO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

N. **10112** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9274/C-89 in data 21 febbraio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: «VALTRO» MOD. OSS 17
Calibro: MM 8 A SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM 90
Lunghezza dell'arma: MM 162
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PRATI ANGELO PRESIDENTE DELLA DITTA «VALTRO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

N. **10113** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9274/C-89 in data 21 febbraio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «VALTRO» MOD. OSS 117
Calibro: MM 8 GRENAILLE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM 90
Lunghezza dell'arma: MM 162
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PRATI ANGELO PRESIDENTE DELLA DITTA «VALTRO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **10114** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C-79 in data 21 febbraio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: LANCIATORE PISTOLA
Denominazione: «MANHURIN» MOD. MR 35 PUNCH/P
Calibro: PALLA IN GOMMA MM 35 FONDELLO DI CARTUCCIA CAL. 12
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 280
Lunghezza dell'arma: MM 518
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: FRANCIA
Stato o Stati da cui è importata: FRANCIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **10115** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C-79 in data 21 febbraio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: LANCIATORE CARABINA
Denominazione: «MANHURIN» MOD. MR 35 PUNCH/F
Calibro: PALLA IN GOMMA MM 35 FONDELLO DI CARTUCCIA CAL. 12
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 280
Lunghezza dell'arma: MM 825
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: FRANCIA
Stato o Stati da cui è importata: FRANCIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma : **C 4**

N. **10116** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C-79 in data 21 febbraio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ZASTAVA ARMS» MOD. LP 30 (MIRE REGOLABILI)
Calibro: MM 7,62 × 39
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 356
Lunghezza dell'arma: MM 530
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: JUGOSLAVIA
Stato o Stati da cui è importata: JUGOSLAVIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **10117** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065/C-80 in data 21 febbraio 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «KNIGHT'S MANUFACTURING COMPANY» MOD. SR 25 MATCH
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 609
Lunghezza dell'arma: MM 1105
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «DEMARCHI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. **10118** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065/C-80 in data 21 febbraio 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «KNIGHT'S MANUFACTURING COMPANY» MOD. SR 25 LIGHTWEIGHT MATCH
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 508
Lunghezza dell'arma: MM 1003
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «DEMARCHI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. **10119** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065/C-80 in data 21 febbraio 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «KNIGHT'S MANUFACTURING COMPANY» MOD. SR 25 SPORTER
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 506
Lunghezza dell'arma: MM 990
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «DEMARCHI & C. S.R.L.».
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. **10120** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145/C-80 in data 21 febbraio 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «REMINGTON» MOD. 700
Calibro: 300 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM 660
Lunghezza dell'arma: MM 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AMBROSIO LEONE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PAGANINI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **10121** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145/C-80 in data 21 febbraio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «REMINGTON» MOD. 700
Calibro: 338 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM 660
Lunghezza dell'arma: MM 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AMBROSIO LEONE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PAGANINI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **10122** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145/C-80 in data 21 febbraio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «REMINGTON» MOD. 700
Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM 660
Lunghezza dell'arma: MM 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AMBROSIO LEONE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PAGANINI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **10123** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C-80 in data 21 febbraio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 457
Calibro: 45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 7
Lunghezza delle canne: MM 95
Lunghezza dell'arma: MM 184
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**
Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica singola e doppia azione «SMITH & WESSON» mod. 4516 cal. 45 ACP (canna mm 95).

N. **10124** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C-80 in data 21 febbraio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAUER & SOHN» MOD. 202 L STUTZEN
Calibro: MM 6,5 × 57
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: DA 3 O DA 5 COLPI
Lunghezza delle canne: MM 510 CON FRENO DI BOCCA
Lunghezza dell'arma: MM 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**
Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili nei seguenti calibri: 308 Winchester; mm 7 × 64; 30-06; 270 Winchester; mm 9,3 × 62

N. **10125** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C-80 in data 21 febbraio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAUER & SOHN» MOD. 202 L STUTZEN
Calibro: MM 7 × 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: DA 3 O DA 5 COLPI
Lunghezza delle canne: MM 510 CON FRENO DI BOCCA
Lunghezza dell'arma: MM 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**
Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili nei seguenti calibri: 308 Winchester; mm 6,5 × 57; 30-06; 270 Winchester; mm 9,3 × 62.

N. **10126** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C-80 in data 21 febbraio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAUER & SOHN» MOD. 202 L STUTZEN
Calibro: MM 9,3 × 62
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: DA 3 O DA 5 COLPI
Lunghezza delle canne: MM 510 CON FRENO DI BOCCA
Lunghezza dell'arma: MM 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**
Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili nei seguenti calibri: 308 Winchester; mm 7 × 64; 30-06; 270 Winchester; mm 6,5 × 57.

N. **10127** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C-80 in data 21 febbraio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAUER & SOHN» MOD. 202 L STUTZEN
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: DA 3 O DA 5 COLPI
Lunghezza delle canne: MM 510
Lunghezza dell'arma: MM 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**
Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili nei seguenti calibri: 234 Winchester; 308 Winchester; mm 7 × 64; 270 Winchester; mm 9,3 × 62.

N. **10128** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C-80 in data 21 febbraio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAUER & SOHN» MOD. 202 L STUTZEN
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: DA 3 O DA 5 COLPI
Lunghezza delle canne: MM 510
Lunghezza dell'arma: MM 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**
Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili nei seguenti calibri: 308 Winchester; mm 7 × 64; 30-06; 270 Winchester; mm 9,3 × 62.

N. **10129** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C-80 in data 21 febbraio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAUER & SOHN» MOD. 202 L STUTZEN
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: DA 3 O DA 5 COLPI
Lunghezza delle canne: MM 510 CON FRENO DI BOCCA
Lunghezza dell'arma: MM 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**
Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili nei seguenti calibri: 308 Winchester; mm 7 × 64; 243 Winchester; mm 9,3 × 62; 30-06.

N. **10130** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C-80 in data 21 febbraio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAUER & SOHN» MOD. 202 L STUTZEN
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: DA 3 O DA 5 COLPI
Lunghezza delle canne: MM 510 CON FRENO DI BOCCA
Lunghezza dell'arma: MM 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**
Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili nei seguenti calibri: 243 Winchester; mm 7 × 64; 30-06; 270 Winchester; mm 9,3 × 62.

N. **10131** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C-80 in data 21 febbraio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «THOMPSON CENTER ARMS» MOD. ERCORE PISTOL (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM 7-08 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 254
Lunghezza dell'arma: MM 368
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**
Nota. — L'arma può essere corredata di canna intercambiabile nel calibro 44 Remington Magnum.

N. **10132** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C-80 in data 21 febbraio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «THOMPSON CENTER ARMS» MOD. ERCORE PISTOL (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM 7-08 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 381
Lunghezza dell'arma: MM 495
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**
Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili nei seguenti calibri: 223 Remington; 22-250 Remington; 308 Winchester; 30-06 Springfield; 44 Remington Magnum.

N. **10133** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C-80 in data 21 febbraio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «THOMPSON CENTER ARMS» MOD. ERCORE PISTOL (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22-250 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 381
Lunghezza dell'arma: MM 495
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**
Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili nei seguenti calibri: 223 Remington; mm 7-08 Remington; 308 Winchester; 30-06 Springfield; 44 Remington Magnum.

N. **10134** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C-80 in data 21 febbraio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «THOMPSON CENTER ARMS» MOD. ERCORE PISTOL (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 381
Lunghezza dell'arma: MM 495
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**
Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili nei seguenti calibri: 223 Remington; mm 22-250 Remington; 308 Winchester; MM 7-08 Remington; 44 Remington Magnum.

N. **10135** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C-80 in data 21 febbraio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «THOMPSON CENTER ARMS» MOD. ERCORE PISTOL (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 44 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 254
Lunghezza dell'arma: MM 368
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**
Nota. — L'arma può essere corredata di canna intercambiabile in calibro mm 7-08 Remington.

N. **10136** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C-80 in data 21 febbraio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «THOMPSON CENTER ARMS» MOD. ERCORE PISTOL (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 44 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 381
Lunghezza dell'arma: MM 495
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**
Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili nei seguenti calibri: 223 Remington; 22-250 Remington; mm 7-08 Remington; 308 Winchester; 30-06 Springfield.

N. 10137 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C-80 in data 21 febbraio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «THOMPSON CENTER ARMS» MOD. ERCORE PISTOL (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 381
Lunghezza dell'arma: MM 495
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**
Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili nei seguenti calibri: 22-250 Remington; mm 7-08 Remington; 308 Winchester; 30-06 Springfield; 44 Remington Magnum.

N. 10138 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C-80 in data 21 febbraio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «THOMPSON CENTER ARMS» MOD. ERCORE PISTOL (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 381
Lunghezza dell'arma: MM 495
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**
Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili nei seguenti calibri: 223 Remington; mm 7-08 Remington; 22-250 Remington; 30-06 Springfield; 44 Remington Magnum.

N. 10139 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C-80 in data 21 febbraio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «THOMPSON CENTER ARMS» MOD. ERCORE PISTOL (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM 7-08 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 609,6
Lunghezza dell'arma: MM 977,9
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**
Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili nei seguenti calibri: 308 Winchester; 30-06 Springfield; 22-250 Remington; 223 Remington.

N. 10140 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C-80 in data 21 febbraio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «THOMPSON CENTER ARMS» MOD. ERCORE PISTOL (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22-250 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 609,6
Lunghezza dell'arma: MM 977,9
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**
Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili nei seguenti calibri: 308 Winchester; 30-06 Springfield; mm 7-08 Remington; 223 Remington.

N. **10141** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C-80 in data 21 febbraio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «THOMPSON CENTER ARMS» MOD. ERCORE PISTOL (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 609,6
Lunghezza dell'arma: MM 977,9
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**
Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili nei seguenti calibri: 308 Winchester; MM 7-08 Remington; 22-250 Remington; 223 Remington.

N. **10142** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C-80 in data 21 febbraio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «THOMPSON CENTER ARMS» MOD. ERCORE PISTOL (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 609,6
Lunghezza dell'arma: MM 977,9
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**
Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili nei seguenti calibri: 308 Winchester; 30-06 Springfield; mm 7-08 Remington; 22-250 Remington.

N. **10143** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C-80 in data 21 febbraio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «THOMPSON CENTER ARMS» MOD. ERCORE PISTOL (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 609,6
Lunghezza dell'arma: MM 977,9
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**
Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili nei seguenti calibri: 30-06 Springfield; mm 7-08 Remington; 22-250 Remington; 223 Remington.

N. **10144** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C-80 in data 21 febbraio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «STEYR MANNLICHER» MOD. SBS 96
Calibro: MM 6,5 × 55
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1135
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **10145** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C-80 in data 21 febbraio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «STEYR MANNLICHER» MOD. SBS 96
Calibro: MM 6,5 × 57
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1135
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **10146** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C-80 in data 21 febbraio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «STEYR MANNLICHER» MOD. SBS 96
Calibro: MM 6,5 × 68
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1185
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **10147** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C-80 in data 21 febbraio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «STEYR MANNLICHER» MOD. SBS 96
Calibro: MM 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1185
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **10148** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C-80 in data 21 febbraio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «STEYR MANNLICHER» MOD. SBS 96
Calibro: MM 7 × 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1135
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **10149** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C-80 in data 21 febbraio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «STEYR MANNLICHER» MOD. SBS 96
Calibro: MM 8 × 68 S
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1185
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **10150** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C-80 in data 21 febbraio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «STEYR MANNLICHER» MOD. SBS 96
Calibro: MM 9,3 × 62
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1135
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **10151** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C-80 in data 21 febbraio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «STEYR MANNLICHER» MOD. SBS 96
Calibro: 25-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1135
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **10152** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C-80 in data 21 febbraio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «STEYR MANNLICHER» MOD. SBS 96
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1135
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 10153 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C-80 in data 21 febbraio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «STEYR MANNLICHER» MOD. SBS 96
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1135
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 10154 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C-80 in data 21 febbraio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «STEYR MANNLICHER» MOD. SBS 96
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1135
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 10155 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C-80 in data 21 febbraio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «STEYR MANNLICHER» MOD. SBS 96
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1185
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 10156 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C-80 in data 21 febbraio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «STEYR MANNLICHER» MOD. SBS 96
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1135
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **10157** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C-80 in data 21 febbraio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SIG SAUER» MOD. P 220
Calibro: 45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM 112
Lunghezza dell'arma: MM 198
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **10158** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C-79 in data 21 febbraio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «COMETA S.A.L.» MOD. 300 (MIRE REGOLABILI)
Calibro: MM 4,5
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 470
Lunghezza dell'arma: MM 1120
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**
Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **10159** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C-79 in data 21 febbraio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «UNIQUE» MOD. T.2000 LIBRE (TACCA DI REGOLABILE)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 710
Lunghezza dell'arma: MM 1250
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: FRANCIA
Stato o Stati da cui è importata: FRANCIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**
Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **10160** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C-79 in data 21 febbraio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «UNIQUE» MOD. T.2000 STANDARD (TACCA DI REGOLABILE)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 710
Lunghezza dell'arma: MM 1150
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: FRANCIA
Stato o Stati da cui è importata: FRANCIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**
Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 10161 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C-79 in data 21 febbraio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UNIQUE» MOD. DES/96 U (TACCA DI MIRA MICROMETRICA)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 150
Lunghezza dell'arma: MM 290
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: FRANCIA
Stato o Stati da cui è importata: FRANCIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 10162 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C-80 in data 21 febbraio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 617 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 152,4
Lunghezza dell'arma: MM 282,5
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 10163 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C-80 in data 21 febbraio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «PARA ORDNANCE» MOD. P 16.40 BIG TARGET (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 16
Lunghezza delle canne: MM 127
Lunghezza dell'arma: MM 216
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: CANADA
Stato o Stati da cui è importata: CANADA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 10164 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C-80 in data 21 febbraio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «WALTHER» MOD. CP 88 COMPETITION (TACCA DI MIRA MICROMETRICA)
Calibro: MM 4,5
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM 152,4
Lunghezza dell'arma: MM 230
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE A GAS COMPRESSO CO2
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 10**

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **10165** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C-80 in data 21 febbraio 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA

Denominazione: «WALTHER» MOD. CP 88

Calibro: MM 4,5

Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8

Lunghezza delle canne: MM 101,6

Lunghezza dell'arma: MM 180

Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE A GAS COMPRESSO CO2

Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA

Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA

Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»

Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 10**

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

NOTE

Al n. 9779 del Catalogo dove è scritta la pistola ad aria compressa «Walther» mod. LP-200 (monogrilletto regolabile, mirino e tacca di mira regolabili) cal. mm 4,5 (canna con compensatore integrato mm 252 di cui mm 232 rigata). — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo — è inserita la seguente nota:

«l'arma può essere denominata anche mod. LP 201».

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 24 gennaio 1997.

Al n. 4082 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica «Colt» mod. Government MK IV Series 80 Blue: mod. Government MK IV Series 80 Inox e mod. Government MK IV Series 80 Elite Combat cal. 45 HP (canna mm 127) è inserita la seguente nota:

«l'arma può essere corredata di canna intercambiabile idonea ad impiegare la cartuccia in cal. 45 ACP».

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 24 gennaio 1997.

Al n. 4299 del Catalogo dove è scritta la pistola semiautomatica «Colt» mod. Officer's 45 HP; mod. Officer's 45 HP Inox e mod. 1991 A1 Compact Matte cal. 45HP (canna mm 92) è inserita la seguente nota:

«l'arma può essere corredata di canna intercambiabile idonea ad impiegare la cartuccia in calibro 45 ACP».

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 24 gennaio 1997.

Al n. 5078 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «Colt» mod. Officer's 45 HP L.W. cal. 45 HP (canna mm 92) è inserita la seguente nota:

«l'arma può essere corredata di canna intercambiabile idonea ad impiegare la cartuccia in cal. 45 ACP».

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 24 gennaio 1997.

RETTIFICHE

Al n. 1862 del Catalogo dove è scritto: Calibro: MM 6 FLOBERT DA SALVE, leggasi: Calibro: MM 6 A SALVE.

ERRATA-CORRIGE

Al n. 10089 del Catalogo dove è scritto: Calibro: 357 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM, leggasi: Calibro: 357 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM.

Al n. 10083 del Catalogo dove è scritto: Presentatore: GAMBARINO GIUSEPPE, leggasi: Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE.

Al n. 9983 del Catalogo dove è scritto: Denominazione: «ADLER» MOD. G98 (TACCA DI MIRA REGOLABILE), leggasi: Denominazione: «ADLER» MOD. G98 (TACCA DI MIRA E MIRINO REGOLABILE).

Al n. 9987 del Catalogo dove è scritto: Calibro: 45 MP, leggasi: Calibro: 45 HP.

Al n. 10030 del Catalogo dove è scritto: Denominazione: «ZASTAVA ARMS» MOD. CZ 99 PRC, leggasi: Denominazione: «ZASTAVA ARMS» MOD. CZ 99 PREC.

Al n. 10041 del Catalogo dove è scritto: Denominazione: «COMCARI», leggasi: Denominazione: «CONCARI».

Al n. 10013 del Catalogo dove è scritto: Nota: l'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: mm 7 Remington Magnum lunga mm 600; Weatherby Magnum lunga mm 600, leggasi: Nota: l'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: mm 7 Remington Magnum lunga mm 600; 270 Weatherby Magnum lunga mm 600.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 24 gennaio 1997.

Al n. 10024 del Catalogo dove è scritto: Nota: l'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: 12/6 R Freres lunghe mm 600; leggasi: Nota: l'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: 12/6 × 62 R Freres lunghe mm 600.

Al n. 10037 del Catalogo dove è scritto: Tipo: PISTOLA, leggasi: Tipo: CARABINA.

Al n. 10051 del Catalogo dove è scritto: Calibro 44-45 WINCHESTER, leggasi: Calibro: 44-40 WINCHESTER.

Nelle note inserite nel 150° aggiornamento al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1997 n. 42, dove è scritto: l'arma può essere denominata anche «F.LLI PIETRA» mod. S.A. 1894, leggasi: l'arma può essere denomianta anche «F.LLI PIETTA» mod. S.A. 1894, dove è scritto «F.LLI PIETRA» mod. S.A. 1873, leggasi: l'arma può esser denominata anche «F.LLI PIETTA» mod. S.A. 1873.

La nota inserita nel 150° aggiornamento al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1997 n. 42, relativa alle armi prodotte dalla ditta «F.LLI PIETTA» mod. S.A. 1873 deve essere integrata con l'inserimento dei seguenti numeri di Catalogo: 2552 e 5048.

Nella nota inserita nel 150° aggiornamento al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997, dove è scritto: ai numeri 3151, 3156, 3158, 3159, 3160, 4358, 9309 del Catalogo dove è iscritta la seguente nota, leggasi: ai numeri 3151, 3156, 3158, 3159, 3160, 4358, 9309 del Catalogo dove è inserita la seguente nota.

Nella nota inserita nel 149° aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1997, n. 21, relativa al n. 7042 del Catalogo, dove è scritto: cal. 12/7 × 65 R (canne mm 650), leggasi: cal. 12/7 × 65 R (canne mm 600).

Nella nota inserita nel 149° aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1997, n. 21, relativa al n. 6354 del Catalogo, dove è scritto: l'arma può essere denominata anche mod. 5695 Magnum Master Battue, leggasi: l'arma può essere denominata anche mod. 695 Magnum Master Battue.

Nella nota inserita nel 149° aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1997, n. 21, relativa al n. 7830 del Catalogo, dove è scritto: cal. 12/6,5 × 65 R (canne mm 650), leggasi: cal. 12/6,5 × 65 R (canne mm 600).

Nella nota inserita nel 149° aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1997, n. 21, relativa al n. 7831 del Catalogo, dove è scritto: cal. 12/22-250 Remington (canne mm 559), leggasi: cal. 12/22-250 Remington (canne mm 550).

97A3065

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con i decreti di seguito specificati è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali.

Decreto n. 800.F.1/D/R.M.112/D65 del 15 aprile 1997

STAPOROS:

n. A.I.C. 023619012 confezione IM 6 f. liof. 1 UMRC + 6 f. solv.;

n. A.I.C. 023619024 confezione IM 6 f. liof. 5 UMRC + 6 f. solv.;

n. A.I.C. 023619048 confezione «25» 6 fiale liof. 25 UMRC + 6 fiale.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Hoechst Marion Roussel S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Decreto n. 800.F.1/D/R.M.170/D66 del 15 aprile 1997

LIDENT SPRAY - flacone 50 ml - A.I.C. n. 029178023.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Warner Lambert Consumer Healthcare S. com. p. A, titolare dell'autorizzazione.

Decreto n. 800.F.1/D/R.M. 21/D67 del 15 aprile 1997

ZONULASI - 4 f.ni liof. mg 1 + 4 f. solv. - A.I.C. n. 015911011.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta SmithKline Beecham S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

97A3089

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Albasi Daniele, in Gazzola

Con decreto 18 febbraio 1997 la riscossione del carico tributario di L. 736.669.822, dovuto dalla ditta Albasi Daniele con sede in Gazzola (Piacenza) è stata sospesa ai sensi del quinto comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. La direzione regionale delle entrate per l'Emilia Romagna, sezione staccata di Piacenza, nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata ditta, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per l'eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

97A3091

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende alla società «Milanaudit di Gian Carlo Calcagno & C. S.a.s.», in Milano.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1997, la società «Milanaudit di Gian Carlo Calcagno & C. S.a.s.», con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

La presente autorizzazione si intende riferita alle attività di organizzazione e revisione contabile esercitabili ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportanti il controllo di legge dei documenti contabili.

97A3090

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 23 aprile 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1.707,79
ECU	1.942,10
Marco tedesco	996,09
Franco francese	295,34
Lira sterlina	2.786,60
Fiorino olandese	885,65
Franco belga	48,280
Peseta spagnola	11,806
Corona danese	261,43
Lira irlandese	2.650,83
Dracma greca	6,274
Escudo portoghese	9,921
Dollaro canadese	1.226,07
Yen giapponese	13,541
Franco svizzero	1.166,52
Scellino austriaco	141,53
Corona norvegese	242,50
Corona svedese	223,14
Marco finlandese	330,65
Dollaro australiano	1.326,44

97A3159

UNIVERSITÀ DI BARI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66, e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto il 31 agosto 1939, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e della legge n. 537/1993, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Bari è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

«Diritto costituzionale italiano e comparato», settore scientifico-disciplinare: N11X «diritto pubblico comparato».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A3092

UNIVERSITÀ DI MACERATA

Vacanza di un posto di professore universitario di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66, e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto il 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Macerata risulta vacante un posto di professore universitario di prima fascia - settore scientifico-disciplinare L12A (letteratura italiana) per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

disciplina «letteratura italiana» (settore L12A).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate per l'eventuale parere del C.U.N., di copia del provvedimento di inquadramento nel settore scientifico-disciplinare, predisposto dall'università di appartenenza in applicazione dell'art. 15 della legge 9 novembre 1990, n. 341.

97A3094

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66, e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto il 31 agosto 1939, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore e la disciplina sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di agraria:

settore scientifico-disciplinare: G01X «economia ed estimo rurale», per la disciplina «economia dell'ambiente agro-forestale».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside di facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A3093

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 gennaio 1997, n. 20, recante: «Revisione generale periodica di veicoli a motore e loro rimorchi». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 1997).

Al decreto citato in epigrafe, alla pag. 6, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* dopo il punto 6. della TABELLA 2 dell'ALLEGATO I e prima del periodo: «Il controllo deve essere effettuato almeno sugli elementi enumerati...», in alto a destra deve intendersi apposta la seguente dizione «*ALLEGATO II*».

97A3108

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via *Lazzaretto*, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via *Mercatovecchio*, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- ***presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;***
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 440.000
- semestrale ... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 360.000
- semestrale ... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 100.000
- semestrale ... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 92.500
- semestrale ... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 236.000
- semestrale ... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti *regionali:*
- annuale ... L. 92.000
- semestrale ... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 231.000
- semestrale ... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 950.000
- semestrale ... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ... L. 850.000
- semestrale ... L. 450.000

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario *«Conto riassuntivo del Tesoro»*

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189